



Dossier “Istruzione e Formazione Professionale” (leFP)

Aggiornato a Settembre 2014

A cura del CNOS-FAP

SOMMARIO

1. VISIONE DI INSIEME DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	p. 5
2. IeFP: ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI	p. 25
3. IeFP: ASPETTI TEMATICI	p. 41
4. ALCUNE PROPOSTE PER POTENZIARE L'OFFERTA DI IeFP	p. 69
INDICE	p. 73

1. VISIONE DI INSIEME DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.1. Il sistema di Istruzione e Formazione vigente

1.1.1. I principali orientamenti europei in materia di Istruzione e Formazione

È utile distinguere i due periodi per richiamare i principali orientamenti europei: la “**Strategia di Lisbona**” (2000 - 2010) e il progetto “**Europa 2020**”.

a. La “**Strategia di Lisbona**”

Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo tenne a Lisbona (da cui l'appellativo **Strategia di Lisbona**) una sessione straordinaria dedicata ai temi economici e sociali dell'Unione europea.

È noto l'obiettivo dichiarato: realizzare in Europa, entro il 2010, “*l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*”. È nel perseguimento di tale obiettivo che vennero avviate una serie di ambiziose riforme, il cui status è stato periodicamente valutato in occasione dei Consigli europei di primavera. All'interno di questa strategia globale è stato messo il **ruolo fondamentale dell'istruzione** quale parte integrante delle politiche economiche e sociali, declinato, soprattutto, come attività di **apprendimento lungo tutto l'arco della vita**¹.

Per promuovere l'apprendimento permanente vennero fissati quattro rilevanti obiettivi politici trasversali:

- elaborare *framework* nazionali che contenessero ed inquadrassero tutti i titoli e le qualifiche rilasciate ai diversi livelli, dalla scuola di base fino all'Università;
- attuare delle misure per valutare e convalidare l'apprendimento non formale ed informale;
- istituire sistemi di orientamento per promuovere e sostenere l'apprendimento permanente;
- attuare iniziative per rafforzare la mobilità transnazionale.

Dopo la focalizzazione dell'obiettivo di rendere *l'istruzione e formazione in Europa un punto di riferimento a livello mondiale per il 2010*² da parte del Consiglio europeo di Barcellona (2002), il Consiglio dell'Unione europea (Istruzione, Gioventù e Cultura) emanò, sempre nel 2002, a Copenaghen una **Dichiarazione** volta a promuovere una maggiore cooperazione in materia di Istruzione e Formazione

¹ Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Lisbona 23/24 marzo 2000.

² Dichiarazione dei Ministri europei dell'Istruzione e Formazione Professionale e della Commissione europea, riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002.

Professionale. Venne pertanto introdotto il metodo della *Cooperazione rafforzata nell'Istruzione e Formazione Professionale* (VET) su quattro finalità, in particolare:

- rafforzare la dimensione europea dell'istruzione e formazione professionale;
- trasparenza, informazione, orientamento;
- riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;
- garanzia della qualità.

Allo scopo di attuare gli obiettivi prefissati nella strategia per lo sviluppo dell'Istruzione e Formazione Professionale individuata a Barcellona e Copenaghen, ed in sintonia con la strategia più generale di promozione dell'apprendimento permanente, il Consiglio europeo definì successivamente un **programma** generale per promuovere la mobilità (*programma lifelong learning*) ed individuò alcune aree di intervento specifico, il cui frutto furono specifiche **Raccomandazioni**:

- lo sviluppo di un **Quadro europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze** (*European Qualification Framework - EQF*);
- l'introduzione di una **Metodologia per il trasferimento dei crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale** (*European Credit system for Vocational Education and Training - ECVET*);
- la definizione di un **Quadro di riferimento per l'assicurazione della qualità** (*European Quality Assurance Reference framework for Vocational Education and Training - EQAVET*);
- la definizione di un **Quadro europeo per le competenze chiave**.

Inoltre, il processo di Copenaghen ha portato alla realizzazione di strumenti per facilitare la mobilità e la trasparenza delle qualifiche (**Europass**) e di strumenti per promuovere l'informazione e l'orientamento sulle opportunità di formazione e di carriera nell'Unione europea (portale PLOTEUS e Euroguidance network).

Con l'emanazione di queste Raccomandazioni, tra la fine del 2006 e giugno del 2009, viene portato a compimento il processo politico delineato tra Lisbona e Copenaghen. Si tratta di atti non vincolanti ma fortemente impegnativi che possono modificare l'organizzazione dei sistemi scolastici e formativi nazionali, pur rimanendo questi ultimi di materia soggetta alla giurisdizione nazionale.

b. Verso “Europa 2020”

La Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione è stata la risposta comune dell'Europa per affrontare le sfide della globalizzazione, del mutamento demografico e della società della conoscenza. Ma nonostante gli sforzi comuni, questi obiettivi sono stati raggiunti solo in parte e la dura crisi economica ha reso queste sfide ancora più pressanti.

Per emergere dalla crisi e preparare l'Europa futura la Commissione ha proposto la “strategia 2020³”. La Strategia Europa 2020 succede a quella di Lisbona, condividendone alcuni aspetti, e propone un progetto per l'economia sociale di mercato europea sulla base di tre obiettivi prioritari:

³ Comunicazione della Commissione *Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Com(2010) 2020

- *crescita intelligente*, attraverso lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- *crescita sostenibile*, attraverso la promozione di un'economia a basse emissioni inquinanti, efficiente e sotto il profilo dell'impiego delle risorse e competitiva;
- *crescita inclusiva*, attraverso la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

I progressi verso la realizzazione di questi obiettivi saranno valutati sulla base di cinque traguardi principali da raggiungere a livello di Unione europea, che gli Stati membri dovranno tradurre in obiettivi nazionali da definire in funzione delle rispettive situazioni di partenza. Nel raggiungimento di questi obiettivi l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente devono avere un ruolo chiave.

I cinque indicatori della strategia Europa 2020 sono:

- il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
- innalzare al 3% del PIL i livelli di investimento pubblico e privato nella ricerca e nello sviluppo;
- ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 e portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo finale di energia;
- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma;
- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà.

Sono state individuate, inoltre, sette iniziative faro: l'Unione dell'innovazione; *Youth on the move*; un'agenda europea del digitale; un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; una politica industriale per l'era della globalizzazione; un'agenda per nuove competenze per nuovi posti di lavoro; la piattaforma europea contro la povertà. La Strategia "Europa 2020" è stata adottata dall'Unione Europea in occasione del Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17 giugno 2010.

Anche nel campo formativo è stato definito un quadro strategico per la cooperazione europea nei prossimi dieci anni: **ET 2020**. Il programma prende le mosse dai progressi realizzati nel quadro del programma di lavoro "*Istruzione e Formazione 2010*" e dalla Comunicazione della Commissione europea "*Nuove competenze per nuovi lavori*" del 2008 che, alla luce delle previsioni sull'evoluzione dell'occupazione e dei fabbisogni di competenze in Europa stimati da *Cedefop* fino al 2020, suggerisce agli Stati membri una strategia centrata sulla capacità di riorientare l'offerta di istruzione e formazione alla domanda delle imprese e dei fabbisogni professionali richiesti.

Il programma ET 2020 adotta il Metodo del Coordinamento aperto ed identifica quattro obiettivi:

- rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà concreta;
- migliorare la qualità e l'efficienza dell'istruzione e della formazione;
- promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva;
- stimolare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

All'interno di questo rinnovato sforzo di avanzamento comune per la promozione dei sistemi di istruzione e formazione e dell'apprendimento permanente, il Consiglio dei Ministri europei per l'istruzione e la formazione ha approvato 5 nuovi obiettivi quantitativi (**benchmark**) da raggiungere entro il 2020:

- almeno il 95% dei bambini tra i 4 e l'età di inizio della scuola primaria dovrebbero partecipare all'istruzione preelementare;
- la quota di abbandoni precoci dall'istruzione e formazione dovrebbe essere inferiore al 10%;
- la quota di giovani con scarse prestazioni in lettura, matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15%;
- la quota delle persone tra 30 e 34 anni con un titolo a livello terziario dovrebbe essere almeno il 40%;
- una media di almeno il 15% di adulti dovrebbe partecipare alla formazione permanente.

1.1.2. 2° ciclo: un sistema unitario e articolato in due (sotto)sistemi

Il sistema educativo di Istruzione e Formazione italiano si articola, nel secondo ciclo, in due segmenti o “(sotto)sistemi”:

- quello dell'**Istruzione Secondaria Superiore**
- quello dell'**Istruzione e Formazione professionale (IeFP)**

Il **primo**, di competenza statale, comprende percorsi di *durata quinquennale* che si svolgono nei Licei, negli Istituti Tecnici, negli Istituti Professionali.

Il **secondo**, di competenza regionale ma all'interno di vincoli statali (i c.d. Livelli essenziali delle Prestazioni - LEP), comprende percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di *durata triennale e quadriennale*.


Attualmente ci sono:

- 22 percorsi formativi di durata triennale per acquisire una qualifica professionale
- 21 percorsi formativi di durata quadriennale (3+1) per acquisire un diploma professionale.

Dopo il 15° anno di età il giovane può optare per la via formativa dell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale.

Il (sotto)sistema di **IeFP**, nato in forma sperimentale nel **2003** a seguito dell'approvazione della legge 53/03, è andato formalmente *a regime nell'anno formativo 2011/2012* come sistema di pari dignità e parte integrante nel secondo ciclo del sistema educativo italiano di Istruzione e Formazione.

1.1.3. 2° ciclo: visualizzazione grafica del (sotto)sistema di leFP



1.2. La IeFP nel 2° ciclo: elementi essenziali di ordinamento

1.2.1. Competenze dello Stato e competenze delle Regioni

a. Competenze dello Stato

Prima della Legge n. 53/03 (la c.d. riforma Moratti) esisteva la Formazione Professionale come ambito formativo parallelo (cioè al di fuori) al sistema scolastico e con finalità rivolte allo sviluppo di competenze per l'inserimento lavorativo.

Con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”* e con la Legge 53/03 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”* e successiva decretazione, la **vecchia Formazione Professionale** lascia il posto alla **«Istruzione e Formazione Professionale» (IeFP)** che entra a far parte del 2° ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione come suo “secondo ambito o (sotto)sistema”, con pari dignità rispetto a quello dell'Istruzione.

La riforma ha avuto due effetti:

- ha avviato il superamento della divisione tra la dimensione della **cultura** appannaggio esclusivo della scuola e quella del **lavoro** dominio riservato alla Formazione Professionale;
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), inseriti nel secondo ciclo, assumono un'impronta educativa e culturale, oltre che professionale.

Sia il sistema di Istruzione, sia quello di IeFP, infatti, condividono **un unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale**⁴ e devono garantire un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi sulla base del principio della *“equivalenza formativa”*.

b. Competenza delle Regioni

Il Titolo V della Costituzione vigente (e anche quello in via di riforma) prevede che la IeFP rientri nelle competenze esclusive delle Regioni.

Questo significa che, fissati alcuni *“standard comuni”* dallo Stato (i c.d. Livelli Essenziali delle Prestazioni, i LEP, definiti dal Capo III del D. Lgs. 226/05), le Regioni definiscono, con legislazione propria, il (sotto)sistema di IeFP tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del territorio.

Dopo l'approvazione della legge 53/03 e successiva decretazione le Regioni, quindi, con vari Accordi interistituzionali hanno progressivamente organizzato un (sotto)sistema di IeFP, prima nella forma sperimentale, dall'anno 2011/2012 messo a regime.

Questo (sotto)sistema punta a:

- proporre, a giovani in età compresa tra i 14 e i 18 anni, percorsi di durata triennale e quadriennale, secondo quanto previsto dal Capo III del D. Lgs. 226/05;

⁴ Si tratta del *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione* (Allegato A al D. Lgs. 226/05).

- permettere ai giovani di conseguire almeno una *qualifica professionale* entro il 18° anno di età, come indicato dall'art. 2, comma 1, lettera c della Legge 53/03;
- permettere, a chi frequenta questi percorsi, di assolvere al *diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*, normato dall'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 53/03 e *all'obbligo di istruzione*, elevato a 10 anni dalla legge 26.12.06, n. 296, articolo 1, comma 622;
- offrire all'allievo la possibilità di proseguire la formazione nei percorsi di Formazione Superiore a carattere terziario (percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS);
- offrire una formazione adeguata per inserirsi con competenza nel mondo del lavoro e per accedere alla formazione per tutto l'arco della vita.

1.2.2. *leFP nel «Diritto – dovere all'istruzione e formazione» e nell'«Obbligo di istruzione»*

Il ***Diritto-dovere all'istruzione e formazione*** è stato introdotto dalla legge 53/03 ed è entrato in vigore con il D.Lgs n. 76/05.

Prima della sua introduzione, in Italia esistevano:

- ***l'obbligo scolastico***, coincidente con l'obbligo di frequenza nella scuola fino al sedicesimo anno di età (15 in prima applicazione)⁵;
- ***l'obbligo formativo***, equivalente all'obbligo di mantenersi in un circuito formativo fino ai 18 anni, al di fuori dalla scuola (percorsi di Formazione Professionale) ed anche in situazione lavorativa (apprendistato)⁶.

Il “***Diritto - dovere all'istruzione e formazione***” ha unito e superato i due obblighi precedenti, introducendo, accanto al “dovere” (corrispondente all’“obbligo”), anche il “diritto” della persona. È stata superata, così, la storica separazione tra “Istruzione” e “Formazione”. Il “Diritto-dovere all'istruzione e formazione” ha una durata di *almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età*. Esso si realizza “*nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni*” (art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 53/03). Nel 2007 è stato introdotto ***l'obbligo di istruzione*** della durata di 10 anni, entrato in vigore nell'anno 2007/2008. Il nuovo obbligo:

- si inserisce all'interno del “Diritto - dovere all'istruzione e formazione”;
- consiste nell'acquisizione di competenze e di saperi di base che garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva;

⁵ Legge 20 gennaio 1999, n. 9, “*Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*”, all'art. 1, comma 1: A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

⁶ Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68: *Obbligo di frequenza di attività formative*.

- si assolve sia in un percorso scolastico (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali), sia nei percorsi di IeFP regionali.

1.2.3. Offerta scolastica e formativa dopo la scuola secondaria di 1° grado: qualifiche e diplomi professionali vigenti

A normativa vigente, al giovane che ha concluso positivamente il percorso scolastico dopo la scuola secondaria di 1° grado, il sistema educativo di Istruzione e Formazione italiano permette di scegliere fra **tre tipi di percorso**:

- **un percorso scolastico**, di durata quinquennale, nel Liceo, nell'Istituto tecnico o nell'Istituto Professionale, attivato da una istituzione scolastica statale o paritaria
 - *Allo studente che termina positivamente il percorso viene rilasciato un **diploma di istruzione** liceale, tecnica o professionale corrispondente al IV livello EQF⁷.*
- **un percorso formativo** di durata triennale e/o quadriennale, **nel (sotto)sistema di IeFP**, attivato da istituzioni formative accreditate⁸ dalle Regioni (gli attuali CFP) o da Istituti Professionali accreditati dalle Regioni che intervengono in via sussidiaria e integrativa.
 - *All'allievo che termina positivamente il percorso viene rilasciato una **qualifica** (dopo il percorso di durata triennale) o un **diploma professionale** (dopo il quarto anno) valevoli su tutto il territorio nazionale e corrispondenti, rispettivamente, al III e IV livello europeo dell'EQF (European Qualification Framework)⁹.*
- **un percorso formativo**, di durata triennale o quadriennale, **nell'istituto dell'apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, dopo il 15° anno di età.
 - *All'allievo che termina positivamente il percorso viene rilasciato una **qualifica o un diploma professionale** valevoli su tutto il territorio nazionale e corrispondenti, rispettivamente, al III e IV livello europeo dell'EQF (European Qualification Framework)¹⁰.*

Attraverso la frequenza di **percorsi formativi di durata triennale**, che hanno la durata annuale di almeno 990 ore, gli allievi acquisiscono:

- le competenze linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche, storiche e socio-economiche,

⁷ Cfr. la tavola in ISFOL, *Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF*, libri del Fondo Sociale Europeo 2014, p. 81.

⁸ Manca, ancora, una terminologia univoca per definire i soggetti. Oltre a quella citata sopra è ancora diffusa, infatti, l'espressione "agenzia formativa accreditata" per indicare la medesima istituzione. Nella C.U. del 16 dicembre 2010 si è precisato che per **istituzioni formative** si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al Regolamento emanato dal Ministro della P.I. n. 139/07.

⁹ Op. cit, p. 81.

¹⁰ Op. cit. p. 81.

- le competenze tecnico-professionali comuni a tutti i processi produttivi (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale),
- le competenze professionali coerenti con la figura professionale di riferimento, anche attraverso le attività pratiche di laboratorio,
- esperienza nel mondo del lavoro attraverso lo stage, durante il 2° e il 3° anno, presso aziende del settore.

La qualifica professionale conseguita al termine del percorso permette al giovane di:

- inserirsi nel mondo del lavoro,
- continuare nel 4° anno di formazione,
- reinserirsi in un percorso scolastico.

I **percorsi formativi quadriennali** permettono di acquisire un diploma professionale. Attraverso la frequenza di un percorso formativo del 4° anno, che ha la durata di almeno 990 ore, gli allievi acquisiscono:

- le competenze linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche, storiche e socio-economiche,
- le competenze tecnico-professionali comuni a tutti i processi produttivi (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale),
- le competenze professionali coerenti con l'indirizzo scelto, anche attraverso le attività pratiche di laboratorio,
- esperienza nel mondo del lavoro attraverso lo stage o il *project work* presso una azienda del settore.

Il Diploma professionale permette al giovane di

- inserirsi nel mondo del lavoro,
- continuare nella formazione superiore: un percorso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e, dopo il conseguimento del diploma di istruzione, un percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS),
- reinserirsi in un percorso scolastico.

Il **Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011**, che ha recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011:

- stabilisce la **messa a regime** dei percorsi di durata triennale e quadriennali finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale;
- istituisce il **Repertorio nazionale** dell'offerta di IeFP per la sua spendibilità nazionale ed europea;
- definisce gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche tenendo conto del Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 226/05) e dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007);
- adotta i modelli degli attestati della qualifica e del diploma professionale;
- definisce le modalità per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi formativi.

Si riportano le **qualifiche e i diplomi professionali** vigenti:

Qualifiche Professionali	Diplomi professionali
1. Operatore dell'abbigliamento	1. Tecnico edile
2. Operatore delle calzature	2. Tecnico elettrico
3. Operatore delle produzioni chimiche	3. Tecnico elettronico
4. Operatore edile	4. Tecnico grafico
5. Operatore elettrico	5. Tecnico delle lavorazioni artistiche
6. Operatore elettronico	6. Tecnico del legno
7. Operatore grafico <i>Indirizzo 1: stampa e allestimento</i> <i>Indirizzo 2: multimedia</i>	7. Tecnico riparatore di veicoli a motore
8. Operatore di impianti termoidraulici	8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
9. Operatore delle lavorazioni artistiche	9. Tecnico per l'automazione industriale
10. Operatore del legno	10. Tecnico dei trattamenti estetici
11. Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	11. Tecnico dei servizi di sala e bar
12. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore <i>Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i> <i>Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria</i>	12. Tecnico dei servizi di impresa
13. Operatore meccanico	13. Tecnico commerciale delle vendite
14. Operatore del benessere: <i>Indirizzo 1: Acconciatura</i> <i>Indirizzo 2: Estetica</i>	14. Tecnico agricolo
15. Operatore della ristorazione <i>Indirizzo 1: Preparazione pasti</i> <i>Indirizzo 2: Servizi di sala e bar</i>	15. Tecnico dei servizi di animazione turistico - sportiva e del tempo libero
16. Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza <i>Indirizzo 1: strutture ricettive</i> <i>Indirizzo 2: Servizi del turismo</i>	16. Tecnico dell'abbigliamento
17. Operatore amministrativo	17. Tecnico dell'acconciatura
18. Operatore ai servizi di vendita	18. Tecnico di cucina
19. Operatore dei sistemi dei servizi logistici	19. Tecnico di impianti termici
20. Operatore della trasformazione agroalimentare	20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
21. Operatore agricolo: <i>Indirizzo 1: allevamento animali</i> <i>Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole</i> <i>Indirizzo 3: Silvicultura e salvaguardia dell'ambiente</i>	21. Tecnico della trasformazione agroalimentare
22. Operatore del mare e delle acque interne	

1.2.4. Soggetti accreditati ad agire nel (sotto)sistema di leFP

A normativa vigente nel (sotto)sistema di leFP agiscono:

- in “**via ordinaria**” le istituzioni formative accreditate (storicamente i Centri di Formazione Professionale, detti anche CFP) che organizzano percorsi formativi di durata triennale o quadriennale e percorsi formativi nell’istituto dell’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- in “**via sussidiaria**” (cioè dove le istituzioni formative accreditate non sono attive) gli Istituti Professionali di Stato accreditati dalle Regioni.

Sulla base della Intesa del 16 dicembre 2010 (Atti 129/CU) gli Istituti Professionali di Stato possono organizzare, se accreditati dalle Regioni:

- una **offerta sussidiaria “integrativa”**:
gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche il titolo di una Qualifica Professionale;
- una **offerta sussidiaria “complementare”**:
gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di leFP, determinati da ciascuna Regione.

1.2.5. Esame di qualifica e diploma professionale a conclusione dei percorsi di leFP

Con l’anno scolastico/formativo 2013/14 si sono effettuati *i primi esami di qualifica dei percorsi “a regime” di leFP* utili per l’acquisizione delle qualifiche professionali triennali, titoli professionalizzanti che hanno valore nazionale¹¹.

Questo è valso anche per i *percorsi di leFP effettuati in regime sussidiario dagli IPS*.

I percorsi sussidiari, infatti, sono stati formalmente avviati dall’a.s. 2011/12 a seguito della sottoscrizione dell’intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 (recepita con DM 4/11) e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011 (recepito con DM 11 novembre 2011)¹².

Le modalità di svolgimento degli esami di qualifica nell’ambito dei “nuovi” percorsi leFP rientrano tra i *Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)* definiti **dall’art. 20** del D.Lgs. 226/05¹³.

¹¹ In alcune Regioni la messa a regime è stata anticipata di un anno. I primi esami non più sperimentali, pertanto, sono stati svolti nel giugno 2013.

¹² Da precisare che il percorso di “Operatore del mare e delle acque interne” è stato avviato invece nel 2012/13 a seguito dell’Accordo del 19/01/2012 (recepito con DM 23 aprile 2012).

¹³ Cfr. **art. 20 del D. Lgs. 226/05**: *Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze*

1. *Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:*
 - a. *che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;*
 - b. *che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;*
 - c. *che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;*

In assenza del **Regolamento** previsto dal comma 4, dell'art. 15 del D.Lgs. 226/05, le Regioni hanno adottato un **Documento di indirizzo** (20 febbraio 2014) per definire gli elementi minimi comuni per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP:

- ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo;
- composizione della Commissione;
- finalità e tipologia delle prove;
- configurazione della prova professionale;
- modalità di accertamento;
- rilascio del titolo;
- periodo di svolgimento dell'esame.

Il quadro che emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla CGIL (tutte le Regioni esclusa la Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano) è "desolante" per il numero e la complessità delle disposizioni, per le divaricazioni incredibili su aspetti che riguardano la tenuta stessa del sistema nazionale di IeFP (cfr. FLC CGIL del 29 07 2014).

Sono in elaborazione anche un Accordo e Linee Guida per definire le **modalità di passaggio tra i sistemi di Istruzione e IeFP** e viceversa.

1.2.6. *Titoli rilasciati dal (sotto)sistema di IeFP. Peculiarità del "Diploma professionale"*

Con l'ingresso della IeFP nel sistema educativo di Istruzione e Formazione, sia le Qualifiche, sia i Diplomi professionali diventano titoli validi - al pari di quelli scolastici - per l'assolvimento dell'*obbligo di istruzione* (10 anni) e del *diritto dovere di istruzione e formazione* (12 anni).

Sono spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con Accordi Stato Regioni o in Conferenza Unificata e corrispondono a precisi livelli europei:

- III livello EQF: la Qualifica professionale
- IV livello EQF: il Diploma professionale¹⁴.

Prima della Legge 53/03 le Qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni avevano un valore solo territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla scuola.

d. che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

e. che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f. che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

¹⁴ Cfr. il quadro di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF in ISFOL, *Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF*, Libri del Fondo Sociale Europeo, 2014, pp. 81 - 82.

Peculiarità del “Diploma professionale”

In forma ricorrente in Italia si torna a discutere sulla durata del secondo ciclo di studi, dopo che nel decennio scorso erano stati fatti due tentativi - purtroppo infruttuosi - per risolvere questa anomalia tutta italiana nell’ambito dei progetti di riforma del sistema educativo: quello tentato da Berlinguer nel 2001 ed il successivo provato da Moratti nel 2003.

Va detto che la grande maggioranza dei Paesi con cui l’Italia si confronta rilascia il titolo di baccalaureato a 18 anni.

A fronte di questo quadro, al momento, in Italia si segnalano due esperienze:

- a. il Decreto 4 agosto 2010 del MAE, di concerto con il MIUR, dispone che **tutti i Licei italiani all’estero** a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, statali o paritari, hanno una durata quadriennale.
- b. in tempi più recenti il MIUR ha autorizzato **sperimentazione di percorsi liceali di durata quadriennale**.

La scelta della “durata quadriennale”, oltre che permettere un risparmio di risorse, è motivata anche da una diversa metodologia di fondo che mette al centro lo studente, gli fornisce le migliori risorse per stimolarne la curiosità e il coinvolgimento.

Queste caratteristiche di carattere metodologiche e di durata **sono già presenti in Italia nella sperimentazione del IV anno del (sotto)sistema di IeFP**.

Il Diploma professionale viene rilasciato a 18 anni e corrisponde al IV livello di referenziazione EQF.

Questa esperienza positiva può essere tenuta presente quando si affronta il “riordino” del secondo ciclo.

1.2.7. Finanziamento vigente per il (sotto)sistema di IeFP

Il finanziamento del (sotto)sistema di IeFP ha una storia particolare.

Semplificando un po’ si può affermare che il fabbisogno finanziario dell’offerta di IeFP oggi è coperto:

- per il 28% da trasferimenti statali
- per il 42% dalle Regioni
- per il 30% da risorse comunitarie.

Nella presente scheda si riportano informazioni circa il **finanziamento statale**.

• Finanziamento dell’obbligo di frequenza di attività formative

L’introduzione dell’obbligo di *frequenza di attività formative* (Legge 17 maggio 199, n. 144) era stato accompagnato da un finanziamento ministeriale a partire dall’anno 2000. *L’obbligo di frequenza di attività formative* o, come più comunemente detto, “*obbligo formativo*” veniva finanziato con **430 miliardi di lire** da parte dello Stato.

La cifra veniva ripartita tra le Regioni secondo criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR. n. 257 del 12 luglio 2000.

Con l’approvazione della Legge 53/03 e la riformulazione dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo nel *diritto-dovere all’istruzione e formazione* il finanziamento non è stato cambiato.

Infatti il MLPS stanziava la cifra di **€ 204.700.000,00** ripartiti secondo i criteri stabiliti dal citato articolo 9 del DPR. n. 257 del 12 luglio 2000.

- **Finanziamento dopo l'introduzione dell'obbligo di istruzione**

Modifiche a questa prassi sono state apportate dopo l'innalzamento dell'obbligo di istruzione¹⁵.

Il finanziamento statale prevedeva, allora,

- un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali di IeFP (80% della somma in base al numero degli studenti iscritti annualmente e 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche);
- un contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di IeFP.

La cifra del Ministero del lavoro era di **€ 202,109,570,00** (anno 2008).

Il Ministero della P.I. stanziava, con provvedimento proprio, **€ 40,000.000,00**. La cifra verrà soppressa dopo qualche anno.

- **Finanziamento dall'anno 2014 (Accordo del 5 agosto 2014)**

A decorrere dall'anno 2014 (Accordo del 5 agosto 2014) le risorse stanziate dal solo MLPS finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP sono ripartite:

- per l'80% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del D. Lgs. 226/05;
- per il 20% sulla base del numero complessivo degli studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle Istituzioni formative accreditate e dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà.

Al momento della stesura del presente dossier la cifra non è nota.

Va precisato tuttavia che nel tempo, oltre alla soppressione della cifra stanziata dal MIUR, anche le risorse stanziate dal MLPS hanno subito una contrazione. Nell'anno 2013 sono scese a **€189.109.570,00**.

1.2.8. *I percorsi formativi IFTS e ITS dopo quelli della IeFP*

- **Accesso ai percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)**

Chi possiede un diploma di Istruzione Secondaria Superiore o un Diploma professionale di tecnico (D.Lgs. 226/05, art. 20, c. 1, lett. c) nonché l'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali può accedere a percorsi di **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)**, progettati e gestiti da soggetti associati e finalizzati al rilascio di un *certificato di specializzazione tecnica superiore* afferente al *IV livello*

¹⁵ Cfr. il provvedimento del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro del Lavoro del 29.11.2007 che:

- Nell'articolo 1 disciplina la prima attuazione dell'obbligo di istruzione
- Nell'articolo 2 definisce i criteri generali che devono possedere le strutture formative accreditate
- Nell'articolo 3 definisce i criteri di riparto dei contributi statali
- Nell'articolo 4 definisce le misure di sistema
- Nell'articolo 5 apre alla possibilità di avviare percorsi e progetti sperimentali.

del sistema di referenziazione adottato per l'EQF. Un recente Decreto del MIUR/MLPS (7 febbraio 2013) ridefinisce i percorsi di specializzazione tecnica superiore in 20 specializzazioni.

- **Accesso ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**

Chi possiede, invece, un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore può accedere a percorsi realizzati da **Istituti Tecnici Superiori (ITS)** e conseguire, alla conclusione positiva del percorso, un *diploma di tecnico superiore*, valido su tutto il territorio nazionale e con riferimento al V livello della classificazione comunitaria adottata per la referenziazione EQF.

Una **tabella di correlazione** tra l'intera offerta di Istruzione e Formazione tecnica e professionale secondaria e post-secondaria e le aree economiche e professionali permette una efficace visione di insieme¹⁶.

¹⁶ **Tabella tratta da MLPS, Istruzione e Formazione Professionale: una filiera professionalizzante a.f. 2012-13. Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere**, ISFOL, dicembre 2013, pp. 15-16.

Tavola indicativa della correlazione tra l'offerta di leFP e le aree economico-professionali¹⁷ -

Area economica e professionale	Qualifiche leFP	Diplomi leFP	Specializzazioni IFTS	Istituti Tecnici	Istituti Professionali
1. Agro-alimentare <ul style="list-style-type: none"> – Agricoltura, silvicoltura e pesca – Produzioni alimentari 	Operatore della trasformazione agroalimentare Operatore agricolo (<i>allevamento animali; coltivazioni arboree; silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente</i>) Operatore del mare e delle acque dolci	Tecnico della trasformazione agroalimentare Tecnico agricolo		AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (produzioni e trasformazioni; viticoltura ed enologia; gestione dell'ambiente e del territorio)	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
2. Manifattura e artigianato <ul style="list-style-type: none"> – Chimica – Estrazione, gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazioni pietre – Vetro, ceramica e materiale da costruzione – Legno e arredo – Carta e cartotecnica – TAC e sistema moda 	Operatore del legno	Tecnico del legno	Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	PRODUZIONI ARTIGIANALI
	Operatore delle lavorazioni artistiche Operatore dell'abbigliamento	Tecnico delle lavorazioni artistiche Tecnico dell'abbigliamento		SISTEMA MODA Tessile, abbigliamento e moda, calzature e moda	
	Operatore delle calzature Operatore delle produzioni chimiche			CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (chimica e materiali, biotecnologie sanitarie, biotecnologie ambientali)	

¹⁷ Elaborazione ISFOL dall'allegato B del Decreto Interministeriale sugli IFTS del 7 febbraio 2013.

3. Meccanica, impianti e costruzioni – Meccanica, produzione e manutenzione di macchine – Edilizia – Servizi di public utilities			Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo di apparecchi e dispositivi diagnostici		MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
	Operatore edile	Tecnico edile	Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile	COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (geotecnica)	
			Tecniche innovative per l’edilizia		
	Operatore meccanico Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (2 indirizzi)	Tecnico riparatore dei veicoli a motore	Tecniche di disegno e progettazione industriale	MECCANICA, MECCATRONICA (meccanica e mecatronica, energia)	
		Tecnico per l’automazione industriale	Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo		
	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazione a diporto	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali		
			Tecniche per la programmazione della produzione e della logistica		
			Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali		
	Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore di impianti termoidraulici	Tecnico elettrico Tecnico elettronico Tecnico di impianti termici	Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente	ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (elettrotecnica, elettronica, automazione)	

4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche – Stampa ed editoria – Servizi di informatica – Servizi telecomunicazioni e poste – Servizi culturali e di spettacolo			Tecniche di allestimento scenico		
	Operatore grafico (stampa e allestimento, multimedia)	Tecnico grafico		GRAFICA E COMUNICAZIONE	
			Tecniche di produzione multimediale Tecniche per la progettazione e gestione di database Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC Tecniche di informatica medica	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (informatica, telecomunicazioni)	

5. Servizi commerciali, trasporti e logistica <ul style="list-style-type: none"> – Servizi di distribuzione commerciale – Servizi finanziari e assicurativi – Area comune: servizi alle imprese 	Operatore di sistemi e dei servizi logistici			TRASPORTI E LOGISTICA (Conduzione del mezzo, logistica)	SERVIZI COMMERCIALI
	Operatore amministrativo segretariale Operatore ai servizi di vendita	Tecnico commerciale delle vendite Tecnico dei servizi di impresa	Tecnico per l'amministrazione economico-finanziaria	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi aziendali)	
6. Turismo e sport <ul style="list-style-type: none"> – Servizi turistici – Servizi attività ricreative e sportive 	Operatore della ristorazione (preparazione pasti, servizi di sala e bar)	Tecnico di cucina Tecnico di servizi di sala e bar	Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica	TURISMO	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA (enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica)
	Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica (strutture ricettive, servizi del turismo)	Tecnico di servizi di promozione e accoglienza Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio		
7. Servizi alla persona <ul style="list-style-type: none"> – Servizi socio-sanitari – Servizi di educazione e formazione – Servizi alla persona 	Operatore del benessere	Tecnico trattamenti estetici Tecnico dell'acconciatura			SERVIZI SOCIO-SANITARI

2. IEFP: ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI


2.1. “Iscritti” nel (sotto)sistema di IeFP: una crescita rapida ma non in tutte le Regioni

a. “Iscritti” totali oggi

Oggi la IeFP conta più di **300 mila iscritti** se si includono anche i quarti anni¹⁸: +18% di iscritti rispetto all’anno 2011/2012 e + 52% rispetto all’anno 2010/2011.

Gli oltre 300 mila iscritti sono **l’11,4%** del totale degli studenti dell’Istruzione Secondaria di II grado (cfr. Tab.1).

Tab. 1:



b. “Iscritti” suddivisi tra IF e IPS accreditati

Nel primo periodo della sperimentazione gli iscritti erano nella quasi totalità presso le *istituzioni formative accreditate*.

Nell’anno formativo 2009/2010 la maggior parte degli iscritti al primo anno frequentava una istituzione formativa (**60,9%**).

Dall’anno 2011/2012 anche gli *Istituti professionali di Stato*, accreditati dalle Regioni, hanno avviato percorsi formativi triennali.

Il MLPS, nell’ultimo rapporto di Monitoraggio, riporta i dati aggiornati al 2012/2013¹⁹:

✓ **290.619 iscritti ai percorsi formativi triennali** di cui:

- 127.992 iscritti presso le istituzioni formative accreditate;
- 162.627 presso gli Istituti Professionali accreditati.

¹⁸ MLPS, *Istruzione e Formazione Professionale: una filiera professionalizzante*, a.f. 2012/2013. Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere, ISFOL p.7.

¹⁹ MLPS, *cit.* p. 7-8.

- ✓ **9.471 iscritti** al percorso formativi del **IV anno** di cui:
- 8.181 iscritti presso le istituzioni formative accreditate;
 - 1.290 iscritti presso le scuole.
- c. **“Iscritti” e “percorsi” suddivisi per Regioni (nelle IF e negli IPS)**
-

Note sulle tabelle 2 e 3 riportate nelle pagine successive:

- Circa gli **iscritti**: le quattro Regioni con il maggior numero di iscritti risultano essere *Lombardia, Sicilia, Piemonte e Puglia*, che da sole coprono il 45,1% dell’offerta. Il 56% degli iscritti dell’a.f. 2012/13 frequenta le istituzioni scolastiche.
- Circa i **percorsi**: le tre Regioni con il maggior numero di percorsi attivati risultano essere *Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna*. Insieme fanno il 35% del totale dei percorsi.
- Circa i **soggetti**: Soprattutto nel Nord (in misura significativa anche nel Lazio e in Sicilia) c’è, ancora oggi, un *sistema plurale* ove agiscono istituzioni formative accreditate e Istituti Professionali di Stato in via sussidiaria. Al **Centro** e al **Sud** Italia è avvenuta, invece, una progressiva contrazione dell’offerta erogata dalle istituzioni formative accreditate a favore della sola offerta scolastica: dal **35,5%** dell’anno formativo 2003/2004 l’offerta è passata **all’11/6%** del 2012/2013.

Tab.2: “Iscritti” nella leFP per Regione, per anno e per istituzione educativa scelta – a.f. 2012/2013²⁰

<i>Regioni</i>	<i>Totale iscritti a.f. 2012-13</i>	<i>Di cui c/o Istituzioni formative</i>	<i>Di cui c/o Istituzioni scolastiche</i>	<i>Di cui iscritti I anno</i>	<i>Di cui iscritti II anno</i>	<i>Di cui iscritti III anno</i>
Piemonte	25.827	15.587	10.240	12.403	10.384	3.040
Valle D’Aosta	643	203	440	190	260	193
Lombardia	52.069	39.184	12.885	20.187	17.079	14.803
Bolzano	5.276	5.276	0	2.487	1.580	1.209
Trento	4.864	4.864	0	1.648	1.587	1.629
Veneto	21.598	20.052	1.546	8.156	7.401	6.041
Friuli Venezia Giulia	4.263	3.924	339	1.602	1.637	1.024
Liguria	5.576	2.058	3.518	2.602	2.075	899
Emilia Romagna	21.741	7.335	14.406	7.957	10.163	3.621
Toscana	18.399	2.750	15.649	6.345	6.030	6.024
Umbria	3.124	139	2.985	1.557	1.428	139
Marche	9.012	432	8.580	3.381	3.020	2.611
Lazio	21.765	10.316	11.449	8.112	7.190	6.463
Abruzzo	5.244	473	4.771	2.090	1.666	1.488
Molise	795	99	696	371	236	188
Campania	23.515	0	23.515	9.809	8.225	5.481
Puglia	24.403	2.272	22.131	9.677	7.896	6.830
Basilicata	1.834	60	1.774	918	856	60
Calabria	11.893	2.047	9.846	2.780*	2.700	6.413
Sicilia	28.778	10.921	17.857	14.650	11.320	2.808
Sardegna	0	0	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nord-Est	57.742	41.451	16.291	21.850	22.368	13.524
Nord Ovest	84.115	57.032	27.083	35.382	29.798	18.935
Centro	52.300	13.637	38.663	19.395	17.668	15.237
Sud	66.006	4.951	61.055	25.645*	21.579	20.460
Isole	28.778	10.921	17.857	14.650	11.320	2.808
Totale	290.619	127.992	162.627	116.922*	102.733	70.964

²⁰ MLPS, cit. p. 33.

Tab.3: “Percorsi” di leFP per Regione e per istituzione educativa – a.f. 2011/12 e 2012/2013²¹


<i>Regioni</i>	<i>Totale percorsi a.f. 2012-13</i>	<i>Di cui c/o Istituzioni formative</i>	<i>Di cui c/o Istituzioni scolastiche</i>	<i>Totale percorsi a.f. 2011-12</i>	<i>scarto tra 2012-13 e 2011-12 (v.a.)</i>
Piemonte	1.216	742	474	1.135	7,1
Valle D’Aosta	30	12	18	32	- 6,3
Lombardia	2.499	1.937	562	2.333	7,1
Bolzano	295	295	0	135	118,5
Trento	239	239	0	137	74,5
Veneto	1.025	955	70	994	3,1
Friuli Venezia Giulia	269	247	22	294	- 8,5
Liguria	267	109	158	112	138,4
Emilia Romagna	1.176	373	803	890	32,1
Toscana	879	152	727	699	25,8
Umbria	165	13	152	105	57,1
Marche	443	23	420	296	49,7
Lazio	975	449	526	465	109,7
Abruzzo	245	28	217	126	94,4
Molise	37	8	29	9	311,1
Campania	1.079	0	1.079	465	132,0
Puglia	1.146	118	1.028	1.326	-13,6
Basilicata	117	31	86	124	- 5,6
Calabria	633	127	506	570	11,1
Sicilia	1.243	509	734	697	78,3
Sardegna	0	0	0	145	-100,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nord-Ovest	4.012	2.800	1.212	3.612	11,1
Nord-Est	3.004	2.109	895	2.450	22,6
Centro	2.462	637	1.825	1.565	57,3
Sud	3.257	312	2.945	2.620	24,3
Isole	1.243	509	734	842	47,6
Totale	13.978	6.367	7.611	11.089	26,1

²¹ MLPS, cit. p. 32

d. Gli “iscritti” nelle regioni del SUD

Malgrado sia ormai consolidato in varie parti del Paese un **sistema educativo pubblico allargato**, nel Sud la scelta è pressoché unica sulla scuola, anche quando un numero significativo di giovani si iscrive senza frequentare (cft. Tab. 4).

Tab. 4: percentuale di allievi del 1° anno nelle istituzioni formative accreditate nel Meridione d'Italia a.f. 2003/2004 – 2012/2013.



2.2. Tre obiettivi messi a segno dal (sotto)sistema di leFP

a. Uno strumento efficace per combattere la dispersione scolastica

Obiettivo europeo in ET 2020

Come noto, Europa 2020, ha individuato l'obiettivo di puntare ad avere la soglia degli abbandoni precoci dall'istruzione e formazione al di sotto del 10%.

La situazione italiana?

ISTAT fotografa la seguente situazione: il tasso di abbandono scolastico in Italia è del **17,6%**, molto alto rispetto alla media dei 28 Paesi dell'Ue, scesa al **12,7%** e all'obiettivo da raggiungere nel 2020, il **10%**. L'Italia, con questa percentuale di dispersione è in compagnia della Spagna (24,9%), Malta (22,6%) e il Portogallo (20,8%). La media nazionale si aggrava in particolari Regioni italiane, soprattutto nelle Regioni meridionali.

I rimedi finora adottati

I principali interventi di carattere generale svolti contro l'abbandono scolastico negli ultimi anni sono stati realizzati con i **Piani Operativi Nazionali (PON)** per le scuole statali. Ad una prima valutazione svolta dal MIUR (2007) risulta che i risultati *“non sono all'altezza delle aspettative sia per i dati sulle promozioni, che sulle votazioni e*

sulle assenze, dimostrando che sono necessari tempi lunghi e cambiamenti profondi per vedere effetti delle azioni intraprese, spesso estemporanee e frammentarie”²².

Dai cenni riportati emerge chiaramente che la IeFP non appare tra gli strumenti efficaci per combattere la dispersione scolastica.

Eppure in Italia la IeFP è un efficace strumento antidispersione. Ad affermarlo con abbondanza di dati è l’ISFOL²³ richiamando l’attenzione su **due aspetti**:

- la **IeFP delle istituzioni formative si è rivelata capace di intercettare molti giovani che** nel transito dal 1° al 2° ciclo della scuola secondaria superiore più facilmente **si disperdono**, soprattutto tra gli iscritti degli Istituti Professionali.
- le **istituzioni formative** si sono rivelate in questi anni **più efficaci** nel recupero della dispersione scolastica, nella motivazione/rimotivazione allo studio, nell’efficacia formativa e nella creazione di opportunità occupazionali rispetto agli interventi degli Istituti Professionali

Peraltro molti dei giovani che abbandonano i percorsi vengono successivamente “recuperati” all’interno del sistema della Istruzione e Formazione Professionale, dal 2010-11 filiera ordinamentale del sistema educativo nazionale. I percorsi IeFP risultano infatti particolarmente appetibili per utenze caratterizzate da stili cognitivi legati all’operatività e che necessitano di azioni di supporto e di accompagnamento. Coloro che hanno frequentato un percorso IeFP all’interno delle Istituzioni formative accreditate forniscono feedback significativi in termini di gradimento.

Un aspetto di particolare interesse di tali percorsi consiste nella presenza di esperienze di lavoro (stage, laboratori, lavoro per progetti) assai più utilizzate di quanto avvenga nei percorsi scolastici del secondo ciclo. Le esperienze collegate alla sfera del “saper fare” costituiscono un elemento particolarmente efficace nel motivare e coinvolgere gli allievi, anche in vista di una applicazione pratica delle competenze acquisite. Le metodologie didattiche attive e le misure di accompagnamento all’utenza contribuiscono ad accrescere l’attrattività della filiera ed il successo formativo degli allievi, a cui si accompagnano, di norma, buoni esiti occupazionali. Infatti, a 3 anni dalla qualifica, risulta aver trovato il primo impiego il 50% dei qualificati in esito ai percorsi triennali, con risultati migliori degli allievi dei Centri accreditati rispetto a quelli provenienti dai percorsi IeFP svolti a scuola.

Tuttavia buona parte della popolazione in fase di scelta formativa (e della popolazione in generale) sembra non conoscere la filiera IeFP, venendone in contatto solo dopo uno o più insuccessi formativi.

b. Una offerta che passa dal “ripiego” alla “scelta vocazionale”

Tradizionalmente la vecchia Formazione Professionale prima, la IeFP agli inizi è stata percepita come una proposta per quei giovani che non avevano particolari motivazioni a proseguire negli studi, una proposta di “ripiego”, dunque.

²² MIUR, *La ricerca continua. La dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia: l’esperienza dei PON*, 2007.

²³ ISFOL, *Audizione dell’ISFOL presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati in occasione dell’indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica*, 10 giugno 2014.

Lo conferma ancora il dato ISFOL che il 73% degli allievi della IeFP, nel 2011, aveva avuto una iscrizione in una scuola secondaria superiore.

Tuttavia in questi anni si è manifestato il fenomeno che, là dove le Regioni hanno permesso ai giovani e alle famiglie di scegliere dopo la conclusione positiva della scuola secondaria di primo grado, questa scelta sia diventata per molti “**scelta vocazionale ordinaria**”:

La quota di iscritti che ha scelto la IeFP come prima scelta è, come minimo, pari al 46,2% corrispondente alla percentuale di 14enni al primo anno²⁴.

Le Regioni che hanno favorito questo processo sono state: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e, con modalità particolari, in Emilia Romagna.

c. Una IeFP capace di essere “inclusiva”

Sempre sulla base del Monitoraggio ISFOL 2013²⁵ il (sotto)sistema di IeFP appare come il segmento più inclusivo del Sistema educativo di Istruzione e Formazione italiano: la percentuale di **stranieri** è più alta nella IeFP (15,5%) che in tutta l'Istruzione secondaria di 2° grado (6,6%) e, in particolare, nell'Istruzione Professionale (12,6%). Così pure la percentuale degli allievi con **disabilità** sul totale degli iscritti è del 7% nella IeFP, quasi doppia rispetto a quella delle scuole secondarie di II grado (3,9%).

2.3. Un (sotto)sistema che

a. Crea “occupazione”

ISFOL, per conto del MLPS, ha realizzato in questi anni due indagini sugli esiti occupazionali dei giovani che frequentano la IeFP.

✓ La prima indagine nazionale²⁶

La prima indagine nazionale sugli esiti formativi e occupazionali è stata effettuata negli anni 2010/2011 su un campione nazionale di 3.600 giovani qualificati nell'a.s.f. 2006/2007 nei percorsi triennali a titolarità istituzione formativa e istituzione scolastica.

Si riporta, per brevità, il testo del **Comunicato Stampa**, rinviando al testo per l'approfondimento:

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono un importante canale di accesso al mercato del lavoro: già a 3 mesi dal conseguimento della qualifica un giovane su due ha trovato il suo primo impiego e dopo tre anni la quota degli occupati sale al 59%.

L'IeFP è anche un valido strumento per stimolare la prosecuzione degli studi.

²⁴ MLPS, Istruzione e Formazione Professionale: una filiera professionalizzante. a.f. 2012-2013. Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere, ISFOL 2013.

²⁵ MLPS, I percorsi di IeFP tra inclusione, lavoro e cittadinanza attiva. Gli allievi di origine straniera nella IeFP: percorsi, inclusione e occupabilità. Sintesi dei principali risultati, ISFOL, 21 maggio 2014.

²⁶ ISFOL, Gli esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali. Seminario ISFOL dalla formazione al lavoro, 22 giugno 2011.

Al termine del percorso un terzo dei partecipanti decide di svolgere un'altra esperienza formativa e dopo 3 anni un giovane su dieci sta ancora studiando.

È quanto emerge da un'indagine dell'Isfol, avviata nel luglio 2010 e terminata a febbraio di quest'anno. Lo studio ha analizzato la situazione lavorativa di un ampio campione di giovani, intervistati a 3 anni dall'acquisizione della qualifica.

*Coloro che si iscrivono all'istruzione e formazione professionale, **provengono soprattutto da famiglie di estrazione operaia (55%).** I loro genitori hanno solitamente un titolo di studio che non supera la licenza media (61%): “L'IeFP ricopre quindi un ruolo fondamentale nel favorire l'occupazione dei giovani - ha dichiarato il presidente dell'Isfol Sergio Trevisanato - ed ha anche, ma non solo, una rilevante funzione di recupero per i ragazzi con carriere scolastiche non lineari, demotivati e con una condizione socio-culturale caratterizzata spesso da disagio e a forte rischio di esclusione sociale. A questi giovani viene facilitata una professionalizzazione mirata ad un buon inserimento professionale che non esclude una rimotivazione verso l'apprendimento”.*

*Tra coloro che risultano occupati al momento dell'intervista (il 64% dei maschi e il 52% delle femmine) **ben il 60% dichiara di svolgere un'occupazione perfettamente coerente con il proprio percorso formativo.** Si tratta, inoltre, **in gran parte di lavoro dipendente (87%), mentre solo l'8% è autonomo e il 5% ha un contratto di collaborazione.***

*Tra i lavoratori dipendenti il contratto più diffuso è quello di **apprendistato (36%), segue il contratto a tempo indeterminato (33%) e a tempo determinato (25%).***

*Per quanto riguarda la distribuzione per aree geografiche, il tipo di contratto più diffuso **nelle Regioni del Nord e del Centro è l'apprendistato, nel Sud invece è il contratto a tempo indeterminato.***

*Tra chi ha proseguito gli studi subito dopo la qualifica, **il 68% ha scelto il IV anno dei percorsi IeFP, il 9% corsi post-diploma o post-qualifica e il 18,5% la scuola superiore.***

Dall'indagine è emersa una maggiore performance da parte delle agenzie formative, sia nel grado di soddisfazione da parte dei giovani sia sotto il profilo degli esiti occupazionali. Ad un anno della qualifica il 70% dei ragazzi provenienti dalle agenzie formative ha trovato un primo lavoro (85% dopo due anni) contro il 50% di quelli provenienti dalle scuole (78% dopo due anni).

Questa disparità si riscontra anche in merito allo stage, di cui risultano più soddisfatti i giovani provenienti dagli enti rispetto a quelli degli istituti scolastici.

✓ **La seconda indagine nazionale**²⁷

La seconda indagine nazionale si riferisce ad un periodo più difficile rispetto a quello precedente.

Terminata nel 2013, l'indagine ha coinvolto un campione nazionale di 5.000 qualificati nei percorsi triennali di IeFP nell'a.s.f. 2008/09. I giovani qualificati sono stati intervistati a più di 3 anni dalla qualifica professionale, al fine di controllare la variabile “occasionalità” del primo inserimento nel mercato del lavoro e rilevare condizioni lavorative possibilmente più strutturate.

➤ Elementi generali che emergono dall'Indagine:

²⁷ ISFOL, *I percorsi di IeFP tra inclusione, lavoro e cittadinanza attiva. Occupati dalla formazione. Seconda indagine nazionale sugli esiti occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP*, 21 maggio 2014.

*Questa indagine rappresenta la II edizione di quella conclusa nel 2011 sugli esiti dei qualificati nell'a.s.f. 2006/2007, realizzata quindi in uno scenario nazionale di pre-crisi. La comparazione dei risultati tiene quindi conto delle **attuali difficoltà lavorative dei giovani nel nostro Paese, i cui tassi di disoccupazione sono notoriamente allarmanti** (nell'ultimo trimestre 2013, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni era pari al 41,6%, in aumento di circa 3 punti percentuali rispetto all'inizio dello stesso anno).*

*Se i risultati della **prima indagine** rappresentavano, infatti, una **situazione molto positiva** per i giovani in uscita dai percorsi di IeFP, sia per quanto riguardava l'inserimento lavorativo sia per il recupero dell'apprendimento, **la fotografia attuale rimanda ad un quadro di maggiore e diffusa fragilità sul versante lavoro. Tuttavia, emerge con forza anche la maggiore "tenuta" riguardo all'inserimento dei qualificati in uscita dai Centri accreditati rispetto a quelli delle scuole.***

Come si vedrà dal presente contributo, la variabile "tipologia di istituzione formativa" (agenzia/scuola), insieme a quella "area geografica", rappresentano un connubio che incide più fortemente nel determinare migliori performance lavorative, nonché un più alto grado di soddisfazione sia rispetto all'attività lavorativa sia all'esperienza formativa realizzata.

*L'**identikit del campione** di qualificati rispecchia il quadro di una filiera ad utenza per lo più maschile (57%), italiana (90%), residente nel Nord Italia (78, 5%) e proveniente per il 70% dalle agenzie formative. Rispetto al background socio-culturale il 60% dei giovani appartiene a famiglie con bassi livelli di istruzione e il 50% a famiglie di estrazione operaia.*

Per quanto riguarda l'esperienza della ex scuola media si rileva un aumento, rispetto alla indagine precedente, della quota di giovani fuoriusciti dall'esame di stato con un giudizio superiore a "sufficiente" (il 64% contro il 55,5% della prima indagine), come pure la quota di giovani (38%) che si è iscritto ai percorsi di IeFP direttamente dopo la ex scuola media.

Tale quadro conferma, quindi, la natura di percorsi che, pur essendo tradizionalmente efficaci con una utenza debole dal punto di vista socio-culturale, riescono sempre più ad attrarre giovani che invece li scelgono per "vocazione" immediatamente dopo il I ciclo di istruzione²⁸.

➤ **Alcuni dati sugli aspetti occupazionali:**

*il **50% dei giovani risulta occupato** (contro il 59% della precedente indagine) e il 42,1% disoccupato, con una quota del 23,5% di ex lavoratori che hanno perso il lavoro e il 18,6% di giovani in cerca di occupazione che non hanno lavorato prima, rappresentando questi ultimi il doppio rispetto alla indagine del 2011.*

I giovani in formazione risultano il 6,6% (contro il 9,7 della indagine 2011), mentre cala il numero degli inattivi (1,3%) che nella precedente indagine erano il 4%.

Analizzando in modo più dettagliato la condizione degli occupati, risulta evidente come la crisi economica in atto in Italia e negli altri Paesi abbia avuto un pesante impatto sul mercato del lavoro e, di conseguenza, anche sulle potenzialità occupazionali espresse dalle diverse filiere formative, inclusi i percorsi di IeFP.

*Tuttavia **i dati sugli esiti mostrano migliori performance occupazionali da parte delle agenzie formative i cui qualificati sembrano inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro (55%)** rispetto a quelli delle scuole (38%), che tendono invece a continuare gli studi più facilmente anche perché inseriti in prevalenza in un ciclo quinquennale.*

²⁸ ISFOL, cit, 21 maggio 2014, p. 3 e ss.

La condizione dei qualificati che risulta dall'incrocio tra le variabili “struttura formativa/area geografica” (tab. sotto riportata) mostra come il **vantaggio competitivo di conseguire la qualifica professionale in un'agenzia, piuttosto che in una scuola sia più alto al Nord**. Ciò sembra essere legato alla maggiore capacità delle agenzie del Nord di connettersi con i fabbisogni del tessuto produttivo locale. Se si considera infatti la stessa area geografica, ovvero le regioni del Nord, le agenzie formative favoriscono migliori sbocchi occupazionali rispetto al contesto scolastico, mentre **al Sud** la variabile “istituzione formativa” sembra non presentare alcuna incidenza. Si conferma l'evidenza che la formazione, seppur connotata da alti livelli di professionalizzazione, risulti limitata nelle sue potenzialità, in assenza di un tessuto produttivo che promuova occupazione:

**Condizione prevalente dei qualificati per istituzione formativa e area geografica
(valore %) (base dati 5.041)**

Istituzione Formativa	Area geografica	Occupati	In cerca di lavoro	Inattivi-studenti	Totale	Basi
Istituzione Formativa Accreditata	Nord ovest	55,4	39,4	5,2	100	1.928
	Nord est	61,5	32,7	5,8	100	1.278
	Centro	30,0	60,0	10,0	100	190
	Sud e Isole	27,7	62,6	9,7	100	155
Scuola	Nord ovest	38,5	45,4	16,1	100	434
	Nord est	50,5	39,8	9,7	100	319
	Centro	39,6	44,3	16,1	100	273
	Sud e Isole	27,8	62,5	9,7	100	464

Fonte: ISFOL, Seconda indagine sugli esiti dei percorsi di IeFP(2013)

➤ Alcuni dati sui motivi del successo:

Infine, viene ampiamente confermato non solo un elevato grado di soddisfazione dei giovani per l'esperienza didattica realizzata nei percorsi di IeFP, ma anche l'effetto traino, esercitato da questi, verso l'ulteriore formazione post qualifica. Sono gli stessi protagonisti a confermarlo:

- l'82,6% rifarebbe infatti la scelta di iscriversi ai percorsi
- e, in una scala da 1 a 10, il voto medio che danno all'esperienza formativa svolta è di 8,4.

Apprezzano soprattutto il rapporto con i compagni e con i docenti, ma anche gli argomenti e i modi in cui avviene l'apprendimento, valutando positivamente la capacità dei docenti di suscitare interesse.

*Il dato rilevante, che riguarda trasversalmente molte dimensioni dell'esperienza realizzata, conferma l'incidenza della variabile istituzione formativa rispetto al gradimento per i percorsi: **i più entusiasti si rivelano infatti i qualificati delle agenzie, confermando in pieno i risultati emersi nell'indagine precedente.***

*Parimenti soddisfatti si dimostrano anche gli **allievi stranieri** e quelli residenti al Nord, dove le realtà dei Centri accreditati sono tra l'altro più diffuse e consolidate.*

Subito dopo la qualifica, un giovane su 3, come nella prima indagine, continua a formarsi, soprattutto nei IV anni di IeFP e, con percentuali più contenute, nella scuola secondaria di II grado.

I motivi sono per lo più “occupazionali”, legati alla convinzione di poter trovare un lavoro migliore con un altro diploma (31%), anche se risulta pure ampia la quota di intervistati che riferisce ragioni più “motivazionali”, legate alla ritrovata voglia di studiare (29%).

A distanza di tre anni, diminuisce di 3 punti, invece, la quota di giovani che troviamo ancora nei percorsi di studio (6,6%), due terzi dei quali all'Università.

In conclusione, come già rilevato nella prima edizione dell'indagine, la filiera della IeFP si conferma come un canale attivo ed efficace.

Sebbene in un contesto strutturale di crisi economico-occupazionale, riesce a rispondere

- sia alla funzione di professionalizzare giovani che “vocazionalmente” scelgono un percorso di inserimento più rapido nel mondo del lavoro,
- sia di recupero alla formazione di coloro che, per stili cognitivi e di apprendimento, preferiscono formarsi attraverso metodologie didattiche improntate alla pratica, al laboratorio, con periodi di stage, che attualizzano maggiormente l'apprendimento nell'esperienza²⁹.

b. “Fa risparmiare” la collettività

Una prima riflessione sui valori della spesa storica della IeFP iniziale è stata effettuata dal prof. Giulio Salerno.³⁰ Lo studio portava alla seguente conclusione: a fronte di una spesa sostenuta dalla collettività per un percorso annuale di IeFP svolto nell'Istituto Professionale di Stato ammontante a €7.611.26 (MIUR, *La scuola in cifre 2009-2010*, settembre 2011), il costo medio di corso annuale per allievo svolto nell'anno 2010-2011 in una istituzione formativa accreditata ammontava a €5.100,00³¹.

Un secondo studio, del 2013 recente, è stato effettuato da G. Zagardo, ricercatore.³²

Del testo si riportano due osservazioni conclusive (pp. 32 – 32):

a. Il calo complessivo delle risorse

Nel tempo, la IeFP appare ridimensionata in termini di finanziamenti, in quanto si è avuta una diminuzione del complessivo intervento statale (da €204.700.000,00 nel 2003 a €189.109.570,00 nel 2011), ma anche regionale, limitatamente alle risorse proprie impegnate al SUD e nelle ISOLE (tra il 2007 e il 2011 le risorse proprie impegnate dalle Regioni del Mezzogiorno per sostenere i percorsi di IeFP sono diminuite da €30.738.710,00 a 25.203.2010,00).

b. I costi delle IeFP nelle istituzioni formative rispetto a quelli degli IPS

I costi dei percorsi svolti nelle istituzioni formative accreditate appaiono inferiori per la comunità di oltre il 20% rispetto a quelli sostenuti dalle istituzioni scolastiche, gli Istituti Professionali di Stato in particolare.

La tesi del risparmio per la collettività non cambia neppure dopo la pubblicazione da parte del MIUR della spesa annuale per studente distinta per livello di istruzione (cfr. G.U. n. 153 del 4 luglio 2014 in cui è stato pubblicato il *Decreto Ministeriale 26 giugno 2014*, di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni):

²⁹ ISFOL, cit. 21 maggio 2014, p. 9.

³⁰ SALERNO G.M., *Valori di spesa storica, standard i costi unitari e costi standard della IeFP iniziale*, in *Rassegna CNOS*, 2/2012, pp. 141-158.

³¹ ZAGARDO G., *I cambiamenti nella IeFP*, Tuttoscuola gennaio 2013.

³² ISFOL, *Percorsi di IeFP, un'analisi comparata dei costi di Regioni e PA*, Occasional Paper, n. 12 aprile 2013.

Tabella. Spesa Annuale per studente distinta per livello di istruzione (CMS)

	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Istruzione secondaria di primo grado	Istruzione secondaria di secondo grado
Spesa annua nelle istituzioni educative per studente	€ 5.739,17	€ 6.634,15	€ 6.835,85	€ 6.914,31

Fonte: Education at glance OECD

2.4. È un esempio di “pluralismo istituzionale”

La Formazione Professionale per i giovani nasce con l'opzione del “**pluralismo**”. È la legge-quadro 845/78 a sancirlo. Uno dei principi fondamentali che la legge-quadro stabilisce, perché le Regioni vi si conformino nell'esercizio della loro potestà legislativa e amministrativa in materia di orientamento e Formazione Professionale recita, infatti: ***organizzare il sistema di Formazione Professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative*** (art. 3, lettera c) della Legge-quadro 845/78).

Tentativi successivi di riforma del sistema della Formazione Professionale hanno ruotato, in modo particolare, intorno alla durata dell'istruzione obbligatoria: **una istruzione da effettuare anche dentro la IeFP o solo nella scuola?**

Il dibattito, durato per decenni, si è concluso (almeno sembra!) solo recentemente con il riconoscimento che **l'obbligo di istruzione elevato a 10 anni si può assolvere anche nei percorsi di IeFP**. Infatti, la *L. 27.12.06, n. 296, art. 1. c. 622* ha innalzato l'obbligo di istruzione a dieci anni. Nel documento tecnico, allegato al *DM. della Pubblica Istruzione del 22.08.07, n. 139*, sono indicate le competenze chiave di cittadinanza attese al termine dell'istruzione obbligatoria.

La Legge *06.08.08 n. 133, art 64, c. 4bis*, consente di assolvere l'obbligo di istruzione, oltre che nei percorsi scolastici, anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del D.lgs. 17.10.05, n. 226, e - fino alla completa messa a regime delle disposizioni dello stesso Decreto - nei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo del 19.06.2003, realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del DM 29.11.07.

Ma qual è la situazione del pluralismo delle Regioni oggi?

Il “pluralismo” sancito a livello nazionale ed anche costituzionale, rischia di essere eliminato a livello territoriale.

Nel recente passato i pericoli del “pluralismo” ruotavano attorno al dibattito: obbligo scolastico o obbligo di istruzione? Oggi i pericoli del pluralismo ruotano

- attorno a **scelte ideologiche** (azione “sostitutiva degli Istituti Professionali di Stato)
- attorno a **ragioni di bilancio** (carenza delle risorse finanziarie) delle Regioni.

La tabella allegata (tabella 5) riporta la situazione attuale in fatto di pluralismo.

La **tabella 5**, offrendo un panorama nazionale del rapporto tra *istituzioni formative accreditate* e *ruolo sussidiario degli Istituti Professionali di Stato*, permette di

cogliere il senso della sussidiarietà, oggi. **Ragioni di carattere ideologico** (esempi eclatanti sono Abruzzo e Sardegna che hanno cancellato con un atto di Delibera i percorsi formativi triennali erogati dalle istituzioni formative accreditate) **e/o ragioni di bilancio** (le risorse finanziarie statali sono diminuite nel tempo a fronte di una domanda crescente di IeFP) aiutano a comprendere la situazione nazionale che oscilla **tra un sistema plurale** (istituzioni formative + IPS in via sussidiaria) e **sistema scolastico** (solo IPS). Nella **Tabella 5** dell'*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale* non si fa cenno perché è pressoché assente in quasi tutte le Regioni³³. Si riporta, quindi, solo l'offerta di durata triennale e quadriennale dove è attiva. Scrive **ISFOL**: *“I dati relativi alla disaggregazione centri accreditati / scuole sembrano disegnare uno scenario di **progressiva sostituzione** più che dell'auspicata sussidiarietà, degli interventi IeFP realizzati presso le scuole rispetto a quelli erogati dai Centri”*³⁴.

³³ ZAGARDO G. – SALERNO G., *Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell'a. f. 2012/13*, Roma 2014.

³⁴ MLPS, *I percorsi di IeFP tra inclusione, lavoro e cittadinanza attiva*, ISFOL, paper, 21 maggio 2014, p.

Tab. 5 – “Sistema plurale” e “offerta scolastica” (aggiornata a gennaio 2014)

Regione	Offerta formativa	Rilievi
Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo quasi esclusivo degli IPS <i>La G.R. Del Turco (2005 – 2008) ha soppresso i percorsi formativi triennali erogati dai CFP</i> Oggi l’offerta delle istituzioni formative accreditate è del tutto marginale
Basilicata	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> IPS in partenariato con Agenzie provinciali Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo quasi esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Campania	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo pressoché esclusivo degli IPS <i>Nell’a.s. 2014/2015 le istituzioni formative potranno svolgere attività purché in rete con gli IPS.</i> Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Emilia Romagna	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno: previsto 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria Nei percorsi erogati dai CFP: dopo i 15 anni
Friuli V. Giulia	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria
Lazio	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali Percorsi formativi biennali 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria
Liguria	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria
Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno V anno nella leFP 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria
Marche	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo pressoché esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Molise	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo pressoché esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali Percorsi formativi biennali Percorsi formativi annuali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria

(Segue)

Regione	Offerta formativa	Rilievi
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo quasi esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Sardegna	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo esclusivo degli IPS <i>La Giunta Soru (2004-2008) ha azzerato i percorsi formativi triennali erogati dai CFP</i> Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria Difficoltà enormi per la situazione politica e amministrativa
Toscana	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo quasi esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Umbria	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo quasi esclusivo degli IPS Ruolo del tutto marginale delle istituzioni formative
Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Ruolo esclusivo degli IPS Le istituzioni formative intervengono con percorsi dopo i 16 anni
Veneto	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate e IPS in via sussidiaria
Provincia autonoma di Bolzano	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Attività svolte da scuole provinciali
Provincia autonoma di Trento	<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi triennali IV anno 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema plurale: istituzioni formative accreditate

3. IeFP: ASPETTI TEMATICI

3.1. La IeFP da offerta extrascolastica ad offerta ordinamentale³⁵

Il **Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011**³⁶, che ha recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011, afferma che, a partire dall'anno 2011/2012, i percorsi formativi triennali di IeFP sono a regime. A partire dall'anno 2011/2012 cessa, quindi, la sperimentazione dei percorsi ed inizia la messa a regime dell'ordinamento che prevede, a riforma completa, oltre ai percorsi formativi di durata triennale, quelli di durata quadriennale e la formazione nell'esercizio dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Qual è stato l'iter normativo che ha portato a questo risultato?

Tre sono le tappe fondamentali.

a. La stagione della Legge Quadro 845/78 (anni Ottanta del secolo scorso)

La Formazione Professionale ricade, in base alla Costituzione, sotto la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. Con l'emanazione della *Legge Quadro 845/78*³⁷ tutta la Formazione Professionale, compresa quella iniziale, era stata ricondotta all'interno delle politiche attive del lavoro.

Le successive riforme che si sono dispiegate dal 1999 in poi hanno prodotto un nuovo scenario per la Formazione Professionale Iniziale (FPI), sviluppando e potenziando anche la formazione del "cittadino" accanto a quella del "lavoratore".

b. La stagione della riforme – anni duemila

Una prima iniziativa legislativa dava vita all'*innalzamento dell'obbligo di istruzione* da 8 a 10 anni (Legge 9/1999³⁸) e all'avvio dell'*obbligo di frequenza di attività formative* fino al compimento del 18° anno di età, assolvibile in percorsi anche integrati di istruzione e formazione *nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato* (Legge 144/1999³⁹).

³⁵ Scheda a cura del CNOS-FAP.

³⁶ Decreto 11 novembre 2011, *Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011* (G.U. n. 296 del 21.12.2011 - S.O.) n. 269).

³⁷ Legge 21 dicembre 1978, n. 845, *Legge-quadro in materia di Formazione Professionale* (GU n.362 del 30-12-1978).

³⁸ Legge 20 gennaio 1999, n. 9, *"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"* (in GU 27 gennaio 1999, n. 21).

³⁹ Art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, *"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99.

La Legge 53/03⁴⁰, successivamente, in coerenza al *Titolo V della Costituzione*⁴¹ riformato nel 2001 (articoli 117 e 118), ha introdotto in forma sperimentale i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni⁴², che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.

Il successivo elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni (*Legge n. 296/2006*⁴³) aveva formalmente abolito questa opportunità, pur avendone autorizzata la prosecuzione fino alla messa a regime del nuovo ordinamento. A regime, inoltre, le strutture formative accreditate dal Ministero della Pubblica Istruzione (i c.d. Centri di Formazione Professionale - CFP) avrebbero potuto realizzare percorsi e progetti per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo. I percorsi e progetti dovevano, in ogni caso, rispettare gli obiettivi di apprendimento specificati nel Regolamento ministeriale del 22/8/2007. Un successivo provvedimento, la *Legge 133 del 2008*⁴⁴, ha previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza della “*equivalenza formativa*” di tutti i percorsi del secondo ciclo.

c. La situazione della IeFP attuale

Anche alla luce del breve excursus si evince che la Formazione Professionale Iniziale era *extrascolastica* fino agli anni Duemila.

Con la legge 53/03 ed i successivi decreti legislativi (D. Lgs 76/05 e D. Lgs. 226/05) è *entrata a far parte dell'ordinamento del sistema educativo di Istruzione e Formazione nel secondo ciclo*.

⁴⁰ Legge 28 marzo 2003, n. 53, “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003.

⁴¹ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

⁴² La disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coinvolge le competenze dei Ministeri (MIUR e MLPS) e delle Regioni. I percorsi di IeFP, pertanto, sono stati disciplinati da vari **Accordi interistituzionali** per definirne le caratteristiche. Si richiamano i principali:

- 19.01.2003: la CU sancisce l'avvio sperimentale dei percorsi di IeFP definendone gli aspetti essenziali dell'ordinamento: durata, destinatari, tipo di qualifica rilasciata, contenuti fondamentali, ecc;
- 15.01.2004: la CSR definisce gli standard formativi minimi relativi alle **competenze di base**;
- 28.10.2004: la CU definisce le modalità della certificazione finale e intermedia dei percorsi;
- 24.11.2005: l'Accordo definisce il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
- 05.10.2006: l'Accordo definisce gli standard formativi minimi relativi alle **competenze tecnico professionali**.

Gli Accordi citati tenevano conto anche di alcuni **decreti legislativi** applicativi della Legge 53/03:

- D.Lgs. 76/05 che ha definito le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- D.Lgs. 226/05 che ha definito i livelli essenziali delle prestazioni dei percorsi di IeFP.

⁴³ Art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

⁴⁴ Art. 64, 4bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196.

A normativa vigente, infatti, i giovani sono tenuti ad assolvere il *diritto-dovere all'istruzione e alla formazione* almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, titolo professionalizzante che si consegue presso le “istituzioni formative” accreditate dalle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del D. Lgs. n. 226/05.

Tale opportunità si colloca all'interno del **secondo ciclo** che, oggi, risulta composto:

- dal (sotto)sistema dell'*Istruzione Secondaria Superiore*, articolato in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali ove agiscono *istituzioni scolastiche statali e paritarie*;
- dal (sotto)sistema dell'*Istruzione e Formazione Professionale*, di competenza delle Regioni, nel quale i giovani assolvono l'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età frequentando percorsi di IeFP di durata triennale e quadriennale attivati *in via ordinaria dalle istituzioni formative accreditate* e in via sussidiaria e complementare *dagli Istituti Professionali di Stato*.

Dopo questo cammino, i **punti fermi dell'ordinamento finora raggiunti** sono:

- *l'età della scelta*:
dopo la conclusione positiva del 1° ciclo un giovane può scegliere la IeFP oltre che i percorsi scolastici, anche se non mancano Regioni che hanno normative ancora difformi;
- *le finalità istituzionali del percorso formativo*:
permette l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di assolvere al diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- *le caratteristiche del progetto formativo*:
 - o ha una durata di tre o di quattro anni;
 - o ha una connotazione fortemente professionalizzante imperniata sulle competenze tecnico-professionali oltre che di base;
 - o ha un raccordo stretto con il mondo del lavoro (stage e project work messo a regime);
- *i titoli rilasciati*:
le qualifiche (oggi 22) e i diplomi professionali (oggi 21)
 - o sono inseriti in un elenco nazionale;
 - o sono classificati per aree professionali;
 - o corrispondono ai livelli 3 e 4 dell'EQF;
- *i soggetti accreditati*:
i soggetti che operano in questo campo devono rispettare requisiti nazionali oltre che quelli previsti dagli accreditamenti regionali.

A normativa vigente sono:

- o le istituzioni formative accreditate
- o gli Istituti Professionali di Stato accreditati dalle Regioni;

- *un finanziamento nazionale:*

Oggi il fabbisogno finanziario a sostegno dell'offerta di IeFP è coperto per il 28% da trasferimenti statali, per il 42% dalle Regioni, per il restante 30% da risorse comunitarie.

I trasferimenti statali alle Regioni sono a carico del solo MLPS con la somma di € 189.109.570,00.

3.2. Il Diploma di quattro anni esiste già in Italia: il tecnico di Istruzione e Formazione Professionale⁴⁵

3.2.1. Riprende il dibattito sul diploma di quattro anni

Da qualche tempo è ripreso in Italia il dibattito relativo alla durata del secondo ciclo di studi, dopo che nel decennio scorso erano stati fatti due tentativi - purtroppo infruttuosi - per risolvere questa anomalia tutta italiana nell'ambito dei progetti di riforma del sistema educativo: quello tentato da Berlinguer nel 2001 ed il successivo provato da Moratti-Bertagna nel 2003⁴⁶.

L'argomento che viene citato in prevalenza è di natura economica, e non si tratta di una questione secondaria poiché le risorse umane e strumentali ora impegnate nel 13^o anno del percorso degli studi potrebbero risolvere molti problemi connessi alla numerosità delle classi, agli spazi, alle tecnologie e strumentazioni didattiche.

L'argomento economico non può essere però limitato soltanto sul lato della spesa pubblica, ma deve riguardare anche quello del dispendio privato di energie derivante dal progressivo prolungamento dei percorsi degli studi secondari - il diploma a 19 anni - ed universitari - lo strano caso aritmetico di una riforma che volendo ridurre il curriculum di quattro anni ha finito per portarlo a cinque. In riferimento alla scuola, già nel 1969, ma soprattutto con il "Progetto 92" gli Istituti Professionali, fino ad allora di durata triennale, sono stati quinquennalizzati con l'aggiunta di un biennio finalizzato più all'accesso all'Università che all'approfondimento della preparazione professionale, mentre all'inizio del decennio scorso hanno avuto lo stesso esito gli ultimi due istituti di durata quadriennale, il Magistrale e la Scuola d'arte. La propensione protettiva tipica della pedagogia diffusa nel nostro Paese, unita ad una concezione astratta del sapere, ha portato ad una liceizzazione strisciante dell'istruzione senza chiedersi se questo corrispondesse al processo di maturazione psichico e sociale delle persone. Tutto ciò ha avuto un brusco impatto nella crisi economica che stiamo attraversando, consegnando una componente rilevante delle giovani generazioni all'inattività ed all'insignificanza sociale.

La questione economica riferita al prolungamento dei tempi dell'istruzione a carico dei giovani porta diritto al tema più rilevante posto in gioco dalla proposta di un

⁴⁵ Da Editoriale di Rassegna CNOS, 1/2014. Autore, Dario Nicoli, Docente dell'Università Cattolica degli Studi di Brescia

⁴⁶ Si veda il recente seminario organizzato alla Camera dalla deputata Milena Santerini dei Popolari per l'Italia, dal titolo «Diplomarsi con successo a 18 anni». <http://www.aetnanet.org/catania-scuola-notizie-2484872.html>.

diploma secondario a 18 anni, quello relativo alla “dotazione necessaria” di un cittadino del nostro tempo, non meramente diligente, bensì “autonomo e responsabile”, visto in una prospettiva di formazione lungo tutto il corso della vita, unitamente al tema di quale metodologia sia più appropriata per la sua formazione. Questo tema decisivo è stato affrontato nella riforma del sistema educativo, che in effetti risulta realizzato soltanto a metà, visto che si è limitata alla scrittura dei traguardi di apprendimento definiti con le nuove indicazioni e linee guida nazionali, ma che non ha incluso la necessaria revisione degli elementi strutturali della scuola: le discipline, gli orari, la figura dell’insegnante, l’organizzazione e le strutture della cooperazione scolastica.

Nella gran parte della scuola italiana, perlomeno nella secondaria di primo e di secondo grado, domina una didattica per trasferimento (le lezioni teoriche) basata sulla docenza frontale; questo metodo richiede alcune condizioni per poter essere efficace, e precisamente l’omogeneità della classe, la motivazione dei ragazzi, un tempo adeguato di lavoro domestico da parte degli studenti per poter assimilare individualmente il sapere. Tutto ciò è progressivamente venuto meno negli ultimi anni non solo in Italia, ma in tutti i Paesi sviluppati: le classi sono oggi molto diversificate per etnia, lingua, cultura, motivazioni; lo studio a casa sta diminuendo anche nei Licei, mentre negli Istituti Tecnici e Professionali, dopo la riduzione delle ore settimanali da 38-40 a 32, non si è potuto quasi mai affermare. Nel contempo, la cultura dominante del “politicamente corretto” tende a ridurre la capacità della scuola di suscitare entusiasmo: i docenti cercano di evitare il confronto sul terreno dei valori perché critico, quindi il dibattito langue e si scivola progressivamente sulla mera ripetizione di nomenclature. In questo quadro, i ragazzi più curiosi cercano risposte immediate ai loro interrogativi ricorrendo ad Internet, senza passare per i propri docenti spesso attardati dal tentativo di omogenizzare con le sole proprie forze i variegati livelli di partenza degli studenti. In questo modo, i contenuti scolastici risultano ancora più avulsi dalla realtà, e non ricevono da questa la necessaria validazione, in grado di convincere gli studenti dell’utilità di ciò che stanno per apprendere.

Di fronte a queste difficoltà, negli ultimi tre decenni ha prevalso la tattica dell’abbassamento progressivo delle mete della scuola, e questo processo ha contribuito a ridurre ulteriormente l’interesse dei ragazzi in un circolo vizioso che non pare trovare soluzione. Questo stato di cose ha addirittura mosso alcuni docenti ad avanzare l’assurda proposta di prolungare la scuola superiore fino a sei anni: più che una soluzione, si tratta della dichiarazione di non volontà di revisione delle pratiche didattiche per un loro miglioramento, adattandole ai tempi ed alla necessità di formare un cittadino consapevole della realtà, critico e nel contempo capace di azione autonoma e responsabile.

3.2.2. Alcune esperienze significative di percorsi quadriennali

Va detto che la grande maggioranza dei Paesi con cui ci confrontiamo rilascia il titolo di baccalaureato a 18 anni⁴⁷.

Ad esempio, nel Regno Unito, l'obbligo scolastico termina all'età di 16 anni con il conseguimento del GCSE - General Certificate of Secondary Education (in Scozia chiamato Standard Grades). Successivamente è possibile, ma non obbligatorio, proseguire gli studi fino a 18 anni con la Tertiary Education (Istruzione Terziaria). Questo biennio può essere frequentato presso scuole secondarie o Istituti di Formazione Professionale (Further Education Colleges). È anche possibile intraprendere percorsi formativi più articolati, strutturati su due anni, come l'AVCE - Advanced Vocational Certificate of Education o l'Edexcel National Diploma, che garantiscono una buona qualifica professionale e i requisiti per l'iscrizione a una laurea di primo livello. In alternativa alla Formazione Professionale e ai certificati A-level, alcune scuole preparano all'International Baccalaureate (IB), esame riconosciuto a livello internazionale che, come i precedenti, si sostiene all'età di 18 anni e consente l'accesso all'università.

In Francia, un Paese con un sistema educativo più prossimo al nostro, la maturità francese (Baccalauréat, informalmente anche Bac) è il titolo di studio che conseguono gli allievi francesi a 18 anni, alla fine del ciclo di studio delle scuole superiori. Può essere paragonato alla maturità italiana ma le scuole superiori in Francia hanno la durata di tre (liceo generale e tecnologico) o quattro anni (liceo professionale o tecnologico) a differenza dei cinque in Italia.

Anche in Germania il percorso secondario degli studi, il cosiddetto Gymnasium (medie più liceo), dura 12 anni a differenza dei nostri 13: i Land, competenti per questo tipo di istruzione, stanno procedendo sostanzialmente uniti in questa direzione. Mentre il "sistema duale" - l'apprendistato con formazione mista interna ed esterna - consente ai ragazzi (quasi la metà della popolazione) di concludere il percorso degli studi a 17 anni con una qualifica professionale.

La differenza tra questi casi e la realtà italiana non consiste solo nel minor carico di contenuti (anche le nuove Indicazioni nazionali non riescono a liberarsi dall'enciclopedismo tipico della nostra scuola) a favore di "nuclei del sapere" meglio identificati in riferimento a ciò che effettivamente consente di formare il cittadino del futuro, ma soprattutto nella metodologia dell'apprendimento sullo sfondo di una visione positiva del rapporto tra scuola e realtà sociale. Come afferma Vittoria Gallina, il problema non è tanto: «la durata del percorso, ma la sua qualità in relazione a due aspetti fondamentali dal punto di vista formativo: la capacità della scuola di orientare alla acquisizione di saperi e saper fare specifici, attraverso l'opportunità di sperimentare conoscenze nuove, di approfondirle in senso teorico, e di praticarle, agendo sulla motivazione, la creatività e la curiosità, che sono le molle fondamentali per operare scelte consapevoli e per aiutare i giovani a scoprirsi come soggetti autonomi; l'offerta di occasioni di studio e riflessione sul senso di quello che

⁴⁷ Cfr. Euridyce (2012), *The structure of the European education systems 2011/12: schematic diagrams*, http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///structure_education_systems_EN.pdf

si è appreso e di quello che si vorrà/potrà apprendere, in vista dell'acquisizione di solide competenze per costruirsi una prospettiva di futuro»⁴⁸.

Va inoltre segnalato che, come disposto dal Decreto 4 agosto 2010 il Ministro degli Affari Esteri, di concerto col MIUR, tutti i Licei italiani all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, statali e paritari, hanno durata quadriennale, sulla base del seguente quadro orario settimanale obbligatorio relativo al liceo classico:

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Lingua e letteratura italiana	5	5	5	5
Lingua e cultura latina	4	3	3	3
Lingua e cultura greca	4	3	3	3
Lingua e cultura straniera	3	3	3	3
Lingua e cultura locale	4	4	4	4
Storia		3	3	3
Storia e geografia	5			
Filosofia		3	3	3
Matematica	5	3	3	3
Fisica		3	3	3
Scienze naturali	2	2	2	2
Storia dell'arte		2	2	2
Scienze motorie e sportive	1	1	1	1
Religione cattolica o attività alternative	1	1	1	1
Totale ore	34	36	36	36

Se si può fare all'estero, perché questo non è possibile in Italia?

3.2.3. La sperimentazione di licei quadriennali

Ha fatto discutere ultimamente l'autorizzazione del MIUR a sperimentare alcuni percorsi di liceo quadriennale realizzata in Lombardia in tre istituti paritari: "Collegio San Carlo" di Milano, (Liceo internazionale per l'intercultura) "Guido Carli" di Brescia, (Liceo internazionale per l'impresa), "Olga Fiorini" di Busto Arsizio, (Liceo internazionale per l'innovazione).

Sono gli stessi dirigenti ed insegnanti a confermare la bontà del progetto, i cui primi risultati confermano una migliore qualità formativa, una maggiore motivazione e impegno tra gli studenti, una reale ricerca ed innovazione metodologica tra i docenti.

L'intento di fondo non consiste tanto nel "fare economia", quanto nell'adottare strategie e metodi che agevolino lo sviluppo degli studenti tramite maggiori opportunità formative, così da rendere più efficace l'apprendimento; la scelta di fondo consiste nell'"imparare vedendo e imparare facendo", piuttosto che solo

⁴⁸ V. GALLINA, *Istruzione secondaria superiore: un confronto "europeo"*, 23/01/2012, <http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/istruzione-secondaria-superiore-confronto-europeo-4030842910.shtml>

“imparare ascoltando”, nello studiare meglio e apprendere con maggiore efficacia. Tutto ciò comporta inoltre una facilitazione dell’inserimento nel mondo del lavoro⁴⁹.

Sulla scorta di queste prime esperienze, si sono candidate anche scuole pubbliche come il “Tosi” di Busto Arsizio, l’“Anti” di Verona ed il “Majorana” di Brindisi che inizieranno nel 2014-2015, insieme al Liceo paritario “Don Bosco” di Catania che intende associarsi all’iniziativa sperimentale. Tutte scuole note per la loro capacità di innovazione mostrata continuamente negli ultimi anni: non si può certo pensare che la riduzione di un anno degli studi secondari si possa realizzare in contesti che non hanno saputo usufruire degli stimoli e delle opportunità resi possibili da vari progetti che hanno riguardato il sistema educativo nazionale. Ne è una prova quanto afferma Claudio Pardini, dirigente dell’Istituto Anti: «Gli obiettivi di apprendimento restano gli stessi del percorso a cinque anni; non è previsto, infatti, un Esame di Stato differente, ma il credito scolastico partirà dal II anno anziché dal III. Abbiamo intenzione di aumentare l’offerta formativa anche potenziando il legame con le aziende e quindi l’alternanza scuola-lavoro, che continuerà a prevedere, come già succede ora, una fase a scuola con lezioni fatte da figure che vengono dal mondo produttivo e una fase in azienda. Non si può comunque generalizzare; per quanto riguarda la didattica ci saranno percorsi calibrati sulla base dei diversi indirizzi, con materie obbligatorie ed altre opzionali»⁵⁰.

Questa sperimentazione, numericamente molto contenuta, si muove entro un quadro di riferimento piuttosto divergente rispetto all’assetto ordinario scolastico, quasi fosse una sorta di “riforma autentica” gestita dal basso e non imposta tramite un ordinamento, sulla scorta delle migliori esperienze internazionali che hanno da tempo abbandonato lo strumento della “riforma globale” tramite leggi del tipo “anno zero” per perseguire un approccio più concreto che prevede appunto un’iniziativa locale svolta sulla base di deroghe alle disposizioni normative in vigore.

Si sviluppano gli stessi contenuti delle linee guida nazionali, riportati a quattro anni, ma il fuoco della sperimentazione è posto sul metodo che consiste in un ventaglio di dispositivi di potenziamento (“supporti integrativi”): docenti madrelingua, visite didattiche e stage anche all’estero per una conoscenza diretta del mondo e del lavoro, didattica personalizzata, docenti formati ad hoc per un tutoraggio ed un accompagnamento allo studio.

Le soluzioni adottate prevedono circostanze eccezionali fatte di disponibilità finanziarie (per le scuole paritarie), famiglie coinvolte, leadership imprenditive, docenti motivati, organizzazione flessibile, didattica personalizzata, largo impiego delle tecnologie digitali, entusiasmo. Un insieme di condizioni che rende difficilmente trasferibile il modello.

Ma ciò rivela che il punto decisivo non è dato dalla lunghezza degli studi, quanto dall’approccio formativo di fondo: mettere al centro lo studente, fornirgli le migliori risorse per stimolarne la curiosità e il coinvolgimento. Tutti elementi che risultano già attuati in un’altra esperienza presente nel nostro contesto nazionale. Il Diploma

⁴⁹ Cfr. A. GAVOSTO, *La diminuzione di un anno di scuola* e G. ADERNÒ, *Verso il liceo in quattro anni. Maturità con un anno di anticipo*, «Tuttoscuola», 537, dicembre 2013.

⁵⁰ <http://www.orizzontescuola.it/news/spazi-tempi-metodologie-quali-cambiamenti-nel-liceo-quattro-anni>

quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale, offerto ai giovani che hanno acquisito la qualifica professionale di IeFP.

3.2.4. *Il diploma quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale*

La Legge 53/03 ha delineato un'offerta formativa equivalente tra il percorso dell'Istruzione e quello dell'Istruzione e Formazione Professionale; quest'ultima prevede, oltre alla qualifica professionale triennale, un successivo quarto anno finalizzato al conseguimento del diploma professionale di Tecnico, un vero e proprio titolo di studio che consente l'inserimento lavorativo nelle funzioni di tecnico, oltre alla possibilità di proseguire gli studi nel terzo livello dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per conseguire una specializzazione.

Si tratta di un'esperienza già attiva da alcuni anni, diffusa in contesti territoriali vivaci dal punto di vista del sistema formativo, normata dalla Conferenza Stato Regioni nel 27 luglio 2011 con propri standard formativi riferiti alle seguenti 21 figure di tecnico:

1. tecnico edile
2. tecnico elettrico
3. tecnico elettronico
4. tecnico grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
9. tecnico per l'automazione industriale
10. tecnico dei trattamenti estetici
11. tecnico dei servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa
13. tecnico commerciale delle vendite
14. tecnico agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
16. tecnico dell'abbigliamento
17. tecnico dell'acconciatura
18. tecnico di cucina
19. tecnico di impianti termici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare.

Il diploma di IeFP rappresenta un titolo di validità nazionale, corrispondente al IV livello europeo e quindi spendibile in ambito comunitario. Si riferisce alla figura del "Tecnico", ovvero una persona, dotata di una buona cultura tecnica, in grado di intervenire nei processi di lavoro con competenze non solo operative in relazione ai processi, ma anche di programmazione, coordinamento e verifica, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e responsabilità, in relazione con i responsabili delle unità operative in cui operano.

I titoli di Istruzione e Formazione Professionale il cui rilascio risulta di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome, non sono assimilabili ai “vecchi” titoli professionalizzanti di competenza dello Stato. Questi ultimi semplicemente vengono meno, e sono sostituiti da una nuova generazione di titoli di competenza regionale che hanno validità sul territorio nazionale (e, si spera, europeo) in quanto rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni ed ai criteri fissati dalle indicazioni elaborate congiuntamente dalle Regioni.

Gli iscritti dei percorsi quadriennali finalizzati al diploma nel 2012/13 ammontano a 9.471 unità, con un incremento del 26,8% rispetto all’anno precedente. La crescita è spiegata in parte dal consolidamento delle pratiche formative in quasi tutte le realtà territoriali. Il modello, già presente in Lombardia, Trento, Bolzano e Liguria, era vigente dall’anno formativo 2011/12 anche in Piemonte e Sicilia. Da quest’anno è stato esteso al Friuli Venezia Giulia, con 59 unità. Il 57% di tutti gli iscritti al IV anno si trova in Lombardia e il 24% in Sicilia.

Tali iscritti frequentano nella quasi totalità le istituzioni formative, coprendo l’86,4% del totale.

Regioni	IV anno IF	IV anno IS	Totale IV anno
Piemonte	362	0	362
Lombardia	5.297	141	5.438
Bolzano	585	0	585
Trento	681	0	681
Friuli Venezia Giulia	59	0	59
Liguria	118	0	118
Sicilia	1.079	1.149	2.228
Totale	8.181	1.290	9.471

Iscritti ai percorsi quadriennali per Istituzioni formative (IF) o Istituzioni scolastiche (IS) e per Regione/Provincia Autonoma - a.f. 2012-13⁵¹.

3.2.5. La metodologia

Il cardine del modello formativo risiede nella relazione tra individuo e ambiente, mediata dalla cultura. Ciò consente di suscitare processi di costruzione della conoscenza che risultano pertanto situati nelle attività proprie di un contesto. Il percorso formativo è costituito dalla sequenza delle esperienze che sollecitano il coinvolgimento dell’allievo e quindi ne mobilitano le risorse intrinseche. Nel momento in cui assolvono a compiti reali e significativi e risolvono i problemi, tesi a risultati utili e significativi, gli studenti fanno esperienza personale del sapere, quella che rimane come bagaglio e padronanza reale.

Il lavoro costituisce l’occasione per fare esperienza del mondo in senso pienamente culturale; ma l’agire umano appare nel suo giusto valore se la persona si alimenta anche con la contemplazione, la poesia e l’arte.

⁵¹ ISFOL, *Istruzione e Formazione professionale: una filiera professionalizzante a.f. 2012-13. Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere*, Roma, 2013, p. 38.

Il produrre opere che abbiano un'esistenza loro propria, nei vari ambiti professionali, culturali e di cittadinanza, costituisce una metodologia di apprendimento molto vantaggiosa; essa consente di liberare l'attività cognitiva dal suo carattere astratto, rendendola pubblica, negoziale e sociale; rende tale attività accessibile alla riflessione; favorisce il sentimento di comunità creando un mito, una tradizione che rimane nel gruppo che l'ha vissuta.

Nel contesto professionalizzante, realizzare opere permette agli allievi di entrare in rapporto con i membri della comunità professionale più vasta che unisce organismi formativi, soggetti economici e professionali, organismi culturali e di ricerca, servizi attivi per il lavoro.

Il compito reale, mentre consente una valutazione attendibile e partecipata, stimola l'allievo ad un inserimento autonomo e responsabile nella realtà.

L'integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa dei Centri di Formazione Professionale. Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica dei CFP con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli allievi sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa.


Esistono due grandi modelli di diploma IeFP: il modello dell'alternanza formazione-lavoro, presente in particolare in Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano nella formula dell'apprendistato; il modello formativo organico con un project work significativo, presente nella gran parte delle altre Regioni. In riferimento al modello Piemontese, nel quarto anno di Diploma è prevista un'area formativa denominata project work che qualifica l'esperienza di stage: un progetto rilevante e coerente con le competenze richieste all'allievo, applicato ad una situazione-problema espressa da situazioni organizzative reali e rispetto alla quale si avanza una proposta applicabile. Si tratta in effetti di un'esperienza di alternanza formativa, opportunamente concordata con le imprese partner, mediante la quale l'allievo, dopo una fase di osservazione e interpretazione della realtà aziendale di riferimento, elabora e realizza un progetto rispondente a compiti coerenti con le finalità del percorso formativo e significativo per l'organizzazione stessa. È pertanto necessaria una formazione dell'allievo all'utilizzo di strumenti di rilevazione del contesto organizzativo aziendale e di progettazione professionale. Si possono prevedere diverse tipologie di progetto: studio di un'organizzazione di lavoro; studio di un processo produttivo/di servizio; ricostruzione del prodotto/servizio e del suo "ciclo di vita"; analisi di mercato; audit della qualità; progettazione di un processo tecnico/di una unità di servizio; ecc. All'interno di ogni project work è possibile prevedere approfondimenti legati alle varie aree delle competenze di base (per esempio, per quanto riguarda l'area scientifica è possibile studiare l'elaborazione di preventivi e la pianificazione di costi, ricavi e rischi e descrivere il fenomeno chimico-fisico che è alla base del prodotto o del processo di analisi). Tale progetto diviene anche materiale su cui sviluppare la valutazione finale.

3.2.6. Il primo diploma europeo in Italia

Tutto ciò fa del diploma di formazione un fenomeno nuovo rispetto alla tradizione della Formazione Professionale regionale, poiché consente di delineare un cammino formativo verso l'alto, con una durata e standard formativi coerenti con il modello europeo EQF che al livello 4 prevede i seguenti riferimenti:

	Conoscenze	Abilità	Competenze
	Nel EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.	Nel EQF, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano la destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, attrezzature e strumenti).	Nel EQF, la competenza è descritta in termini di responsabilità e autonomia.
Livello 4 Gli esiti di apprendimento rilevanti per il Livello 4 sono	<ul style="list-style-type: none">▪ Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio.	<ul style="list-style-type: none">▪ Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio.	<ul style="list-style-type: none">▪ Autogestirsi all'interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento.▪ Supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro o di studio.

Il riferimento ad EQF fa sì che il diploma di tecnico IeFP, quadriennale, possieda lo stesso livello del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale. Ciò mostra con evidenza lampante che quest'ultimo impone ai nostri giovani un anno ulteriore di studi che non consente loro alcun avanzamento nel livello di padronanza, ma, semplicemente, persegue in cinque anni ciò che gli altri paesi realizzano in quattro. Il livello 5, infatti, si riferisce alla formazione terziaria, ovvero il tecnico ITS (due anni dopo il diploma di Stato, quindi ottenibile a 21 anni) o specializzato superiore IFTS (un anno dopo il diploma professionale, quindi ottenibile a 19 anni). Si presenta nella pagina successiva lo schema esplicativo.



Il percorso IeFP consente di “risparmiare” un anno per poter ottenere il diploma secondario di livello EQF 4 ed un altro per la specializzazione IFTS di livello EQF 5. La spiegazione di questo risiede nel superamento della commistione tra le due finalità dei percorsi professionalizzanti, introdotta negli istituti professionali con la legge del 1969, quella riferita all’inserimento lavorativo e quella proiettata all’iscrizione universitaria: voler tenere insieme queste due finalità ha portato ad una liceizzazione dei percorsi professionali con conseguente aumento del numero di discipline insegnate e dell’astrattezza dei contenuti impartiti. Ciò ha creato un impatto critico nei confronti dei giovani ed è la spiegazione principale dell’elevato livello di dispersione scolastica in questo ambito dell’istruzione.

Il diploma di IeFP non vuole intellettualizzare la gioventù, ma fornire ad essa una formazione dal carattere autenticamente “popolare”, vale a dire significativa ed utile, riscontrabile nel reale, appresa secondo il metodo dell’ “imparare facendo”. Con essa avviene un’integrazione più apprezzabile dai giovani tra la cultura degli assi culturali e quella professionale, in una prospettiva centrata sulla figura del cittadino coinvolto, autonomo e responsabile, il cui lavoro è concepito come cultura che riflette una visione della realtà ed un’etica ovvero un modo di agire in essa per scopi buoni.

In tal modo, la natura di questi percorsi risulta decisamente lontana dal modello dell’addestramento: infatti, la solidità del bagaglio culturale fornito può consentire ai giovani diplomati, con un modulo integrativo successivo, di prepararsi agli esami per il Diploma di Stato per potersi inserire all’Università.

3.2.7. Un’offerta formativa da estendere

Il Diploma professionale di valore europeo rilasciato dalle Regioni e Province Autonome presenta indicatori di grande valore: un tasso di dispersione formativa

dimezzato rispetto a quello degli istituti professionali; una maggiore rapidità di inserimento ed una più elevata presenza di occupazioni coerenti⁵².

Essendo il nostro un Paese basato su una normativa corporativa di accesso a molte professioni, centrata per lo più sul requisito del possesso di un titolo di studio scolastico quinquennale, occorre un'opera di modernizzazione normativa che riporti il nostro Paese di fatto entro il quadro comunitario.

Siamo di fronte ad una proposta formativa attraente ed insieme dotata di valore professionale. ISFOL ci ricorda che «altre regioni potrebbero attivare nei prossimi anni percorsi di diploma quadriennale e si può stimare sull'intero territorio nazionale un bacino di circa 22/23.000 potenziali allievi»⁵³.

Il monitoraggio effettuato da questo istituto mostra un'offerta di percorsi caratterizzati da metodologie didattiche attive, laboratori e stage ben organizzati in grado di formare diplomati dotati di un potenziale di professionalità tale da permettere loro di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Relativamente pochi sono i giovani sotto inquadri, a differenza di quanto accade per diplomati e laureati dei percorsi dell'istruzione.

Infine, si tratta di una formazione non “full stop” vale a dire rinchiusa nella fase iniziale della vita, ma aperta alla continuazione del cammino di apprendimento entro una “filiera lunga tecnico-professionale” da cui si può procedere verso la formazione tecnica superiore.

Per tutti questi aspetti, si spiega la proposta dell'ISFOL finalizzata all'estensione di tale offerta su tutto il territorio nazionale, eliminando la disparità di diritti derivante da una struttura a macchie di leopardo: «Con riferimento al IV anno, prosecuzione ideale della qualifica professionale triennale, sarebbe opportuno che tale offerta formativa potesse estendersi a tutto il territorio nazionale, dal momento che oltre la metà dei qualificati sceglie di proseguire in verticale, nei territori in cui questa offerta è erogata. Ciò anche in vista del fatto che la qualificazione rilasciata con il diploma di IV anno, nel quadro dell'European Qualification Framework, è di livello formalmente equivalente al diploma di maturità, rendendola quindi particolarmente appetibile. Tuttavia su questa possibilità influisce negativamente la scarsità di risorse a disposizione»⁵⁴.

L'esperienza dei diplomi professionali regionali dimostra che il valore del tempo non sta nella durata, ma in ciò che ne facciamo: se forniamo una formazione di valore ed attenta ai giovani ed al loro desiderio di riuscita, in quattro anni si possono ottenere maggiori risultati che in un'offerta quinquennale non dotata degli stessi requisiti.

⁵² G. MALIZIA - V. PIERONI, *L'inserimento dei giovani qualificati nella FPI, Sede Nazionale del CNOS-FAP*, 2012.

⁵³ ISFOL, *op. cit.*, p. 36.

⁵⁴ *Ivi*, p. 6.

3.3. La IeFP tra Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e norme regionali

Per una nuova **governance** della IeFP⁵⁵

Giulio M. Salerno⁵⁶

3.3.1. Uno sguardo sui principi costituzionali relativi alla IeFP

L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ha una lunga storia alle spalle, ma dal punto di vista costituzionale è stata riconosciuta soltanto a partire dal 2001, con l'approvazione della riforma del Titolo V della seconda Parte della Costituzione (legge cost. n. 3 del 2001). Tale riconoscimento identitario è avvenuto con due particolari modalità: per sottrazione e per attribuzione di competenza. Per sottrazione, nel senso che il settore ordinamentale della IeFP è stato ricavato da quello più ampio dell'istruzione; e per attribuzione di competenza, nel senso che la IeFP è stata attribuita alla competenza - legislativa e conseguentemente amministrativa - delle Regioni. Ciò è avvenuto con un semplice ma importantissimo tratto di penna, nella parte in cui nel nuovo art. 117, comma 3, della Costituzione, dopo aver riconosciuto che l'istruzione rientra tra le materie di competenza concorrente delle Regioni (essendo quindi riservata allo Stato la determinazione legislativa dei principi fondamentali), si è precisato che dalla materia dell'istruzione deve farsi "*esclusione dell'istruzione e della formazione professionale*". In tal modo, sulla base del principio costituzionale per cui ciò che non è attribuito espressamente alla competenza dello Stato è di competenza residuale regionale (cfr. art. 117, comma 4, Cost.), la IeFP è stata direttamente assegnata alla competenza legislativa della Regione, a differenza dell'istruzione per così dire restante, quella cioè scolastica.

Tali scaturigini hanno comportato conseguenze di grande rilievo, alcune senz'altro considerabili positivamente, altre meno. La distinzione tra istruzione scolastica e IeFP, e la contemporanea attribuzione alla competenza propria delle Regioni – effetti immediati e diretti delle innovazioni costituzionali cui si è adesso accennato – hanno reso evidente quell'irresistibile autonomia funzionale ed organizzativa della logica formativa che da lungo tempo l'istruzione professionalizzante reclamava, affermando nello stesso tempo la sua propria originalità e la medesima dignità rispetto all'istruzione scolastica.

A questi principi costituzionali la legge n. 53 del 2003 sul sistema nazionale di istruzione e formazione ha dato prima e fondamentale attuazione. I successivi svolgimenti legislativi determinatisi in sede statale e i conseguenti accordi e intese sanciti tra Stato e Regioni, se in parte hanno indebolito tale impostazione - soprattutto nel momento in cui si è consentito l'intervento cosiddetto sussidiario degli istituti professionali di Stato - hanno affrontato con non poche difficoltà, alcuni rallentamenti e indietreggiamenti, e qualche improvvisa accelerazione le numerose questioni collegate all'implementazione di un sistema nazionale di IeFP intrinsecamente articolato in realtà regionali molto diverse l'una dall'altra. In

⁵⁵ Articolo pubblicato in Rassegna CNOS, n. 1/2014.

⁵⁶ Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

definitiva, volendosi trarre un bilancio di quanto avvenuto dal 2001 ad oggi, si è voluto consentire la coesistenza di differenziati sistemi regionali di IeFP ove realizzare impostazioni e visioni politicamente e ideologicamente differenziate, se non addirittura opposte, in ordine all'offerta educativa pubblica nel suo complesso, alla presenza del privato sociale, al ruolo dell'istruzione professionalizzante e ai rapporti tra quest'ultima e i percorsi scolastici.

Tuttavia, va aggiunto che entrambi i settori ordinamentali dedicati alla funzione formativa dei giovani, cioè scuola e IeFP, sono egualmente assoggettati ai “*principi generali dell'istruzione*” stabiliti dalla legge dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n) della Costituzione. Insomma deve riconoscersi che il comune “cappello” costituito dall'istruzione - cui appartengono sia la scuola che la IeFP - ha determinato un vincolo ordinamentale di inestricabile collegamento dell'IeFP anche con lo Stato, e di cui il costante riferimento della IeFP agli apparati ministeriali dell'istruzione è immediato, palese e inevitabile riscontro. Come qui vedremo meglio, lo Stato agisce, anzi deve agire, quale autorità “prima” di definizione dei principi legislativi essenziali di ciascun sistema formativo e comuni ad entrambi, e quale autorità “ultima” di garanzia dell'attuazione e del funzionamento dell'istruzione complessivamente intesa, e dunque a fini di salvaguardia della corretta ed efficiente applicazione dei principi costituzionali e legislativi che guidano entrambi i settori, scuola e IeFP, egualmente e paritariamente componenti dell'ambito ordinamentale dell'istruzione.

3.3.2. Il ruolo “primo” e “ultimo” dello Stato nei confronti della IeFP

Innanzitutto, infatti, deve riconoscersi che anche nella IeFP, proprio in quanto materia rientrante nell'istruzione ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., sono in giuoco diritti civili di rilevanza costituzionale, quali, ad esempio, il diritto all'istruzione da parte dei discenti, la libertà di insegnamento da parte dei docenti, il diritto di istituire “istituti di educazione” da parte di enti e privati, la pari libertà degli iscritti alle istituzioni private che chiedono un trattamento paritario (tutti diritti che sono garantiti dall'art. 33 Cost.), così come il diritto di libero accesso alle istituzioni educative, il diritto di usufruire dell'istruzione obbligatoria gratuita, il diritto di accedere ai gradi più alti degli studi, il diritto di accedere a prestazioni pubbliche - “*borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso*” - che vanno apprestate ed erogate dalla “*Repubblica*”, cioè dal complesso delle pubbliche amministrazioni rispettivamente competenti (diritti garantiti dall'art. 34 Cost.). Si tratta dunque di diritti individuali e collettivi, espressivi di garanzie di libertà e di socialità, che vanno assicurati nell'ambito della IeFP sull'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m. Cost., e rispetto ai quali, pertanto, spetta allo Stato la “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili*”.

Insomma, la riforma costituzionale del 2001 ha prodotto la pariordinazione tra l'istruzione scolastica e la IeFP nell'ambito del comune settore dell'istruzione, nel senso che ha comportato l'accostamento e l'inserzione della IeFP, al pari della

scuola, rispetto a tutte quelle disposizioni costituzionali che disciplinano le attività educative allorché in tali attività si congiungono profili di istruzione e profili di formazione professionalizzante. Più esattamente, prima della riforma costituzionale del 2001 la disciplina della formazione professionale era per lo più ristretta al settore della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Cost., e dunque collegata agli aspetti formativi attinenti al mondo del lavoro e dunque direttamente dipendente dalle esigenze, dalle istanze e dai bisogni presenti nei rapporti economici. Invece, dal 2001 la IeFP ha acquisito lo specifico riconoscimento costituzionale di attività propriamente e direttamente riconducibile all'ambito della "istruzione" al pari della scuola, alla quale viceversa la Costituzione originariamente riconosceva una sorta di sostanziale esclusività nell'ambito delle attività formative degli adolescenti.

Insomma, a partire dal 2001, gli artt. 33 e 34 Cost. vanno riletti e reinterpretati in stretta connessione con la nuova e più ampia configurazione della materia della "istruzione" risultante dall'inserimento, all'interno di quest'ultima, della IeFP considerata come quello specifico ambito dell'istruzione che è riservato alla competenza "propria" - e non soltanto concorrente - delle Regioni. In questo modo, può concludersi, la IeFP è entrata di pieno diritto nell'ambito dei "rapporti etico-sociali" disciplinati nel Titolo II della Prima parte della Costituzione.

Ma gli effetti dell'inserzione della IeFP nell'ambito della istruzione e l'equiparazione dell'IeFP alla scuola nell'adempimento della funzione educativa rivolta ai giovani, là dove e nella misura in cui essa si colleghi all'istruzione professionalizzante, non sono limitati a quanto adesso sintetizzato. Infatti, va rilevato che allo Stato non soltanto spetta definire, come detto sopra, *"i livelli essenziali delle prestazioni"* relativi, come si è appena visto, sia alla scuola che anche alla IeFP, ma deve pure intervenire quando i diritti civili e sociali di rilevanza costituzionale siano messi in pericolo dall'inazione degli enti di decentramento territoriali cui spettano ordinariamente le funzioni pubbliche relative alla IeFP. Infatti, l'art. 120, comma 2, Cost. prevede, tra l'altro, che *"il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni (...) quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica (...) e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali"*.

Ciò significa che la Costituzione, se da un parte è stata modificata a partire dal 2001 nel senso dell'accresciuto decentramento istituzionale, d'altra parte è stata integrata attribuendo al Governo centrale una competenza specifica, quella di sostituirsi agli enti decentrati qualora sia necessario mantenere l'*"unità giuridica"* della Repubblica, ossia quell'essenziale parità di condizione giuridica tra i consociati senza la quale verrebbe meno l'unitarietà dello Stato, assicurando, in particolare, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni - definiti, come già ricordati, con leggi poste dallo stesso Stato - quando il comportamento degli enti decentrati non consente o addirittura pregiudica il predetto rispetto a causa di un esercizio insufficiente o scorretto dei relativi poteri. Nel caso della IeFP, che è qui alla nostra attenzione, l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa delle Regioni,

particolarmente garantita e rafforzata dalla precisazione posta nel sopra richiamato art. 117, comma 3, Cost., costituisce un anello indispensabile per l'effettivo funzionamento della IeFP: senza norme legislative appositamente predisposte da ciascuna Regione il sistema della IeFP delineato nei principi essenziali dalle norme statali, infatti, è concretamente irrealizzabile; senza un idoneo apparato amministrativo regionale che dia attuazione alle discipline legislative - sia quelle statali di principio, sia, conseguentemente, quelle regionali - nessun percorso di IeFP può essere attivato. In definitiva, senza il concorso idoneo e congruente di entrambe le competenze regionali - sia sul versante della legislazione che su quello dell'amministrazione - la IeFP rimane lettera morta, l'unità giuridica tra i cittadini si spezza irrimediabilmente, il livello essenziale delle prestazioni - definito dalle norme statali - è definitivamente compromesso. La Costituzione offre allora una soluzione, il potere sostitutivo del Governo della Repubblica, che può apparire assai drastica, ma che non è un'arbitraria invasione di competenza, né un'usurpazione. In ogni ordinamento costituzionale anche a forte decentramento istituzionale, non può non essere consentito al potere centrale l'intervento suppletivo nei confronti dei poteri autonomistici al fine di ristabilire il corretto esercizio delle competenze quando siano in discussione profili, aspetti, interessi direttamente ed immediatamente inerenti alla tutela dei diritti costituzionali, individuali e collettivi, e in particolare quando sia in giuoco quella minima ed essenziale unitarietà del sistema decisionale pubblico senza la quale si comprometterebbe gravemente - se non irrimediabilmente - il senso stesso di appartenenza dei cittadini al medesimo Stato.

3.3.3. La geopardizzazione della IeFP: un'evidente violazione dei principi costituzionali

Tutto ciò considerato, allora, appare davvero in contraddizione con il quadro dei principi costituzionale la condizione giuridica degli adolescenti, dei giovani e delle relative famiglie che vivono e risiedono in quelle Regioni ove, a differenza di altre, manca la normativa legislativa necessaria per consentire lo svolgimento a regime dei percorsi di IeFP, o dove non viene predisposta l'attuazione amministrativa indispensabile per consentire di usufruire della IeFP, ovvero, ancora, non vengono appostate le risorse finanziarie nelle corrispondenti voci di bilancio, sicché risulta impossibile l'attivazione dei percorsi di IeFP. L'approntamento dei percorsi educativi della IeFP, in altri termini, non è espressione di una mera discrezionalità politica rimessa alla libera scelta delle Regioni; ben diversamente, è adempimento di una funzione pubblica rimessa per Costituzione alla competenza regionale nel rispetto di principi generali stabiliti dallo Stato al quale compete la salvaguardia del relativo rispetto. La mancanza della IeFP in tutto il territorio nazionale non è soltanto una perdita secca per la nostra collettività, per il compiuto sviluppo formativo dei giovani, per la predisposizione delle professionalità richieste dal mondo del lavoro; è, dal punto di vista qui in considerazione, una palese e grave violazione dei diritti costituzionalmente previsti e garantiti a tutti i giovani che intendono assolvere, come riconosciuto espressamente dalla legge dello Stato, l'obbligo di istruzione ed

esercitare il diritto-dovere di istruzione e formazione per il tramite di percorsi educativi che siano strettamente coniugati con la formazione professionalizzante. Questo è ormai a tutti gli effetti un diritto civile da garantire in modo eguale su tutto il territorio nazionale, e che non può essere negato sulla base di scelte discrezionali dei livelli di governo regionali: là dove ciò si verifichi, si configura un assetto giuridico contrario ai principi costituzionali.

Parimenti, appare intollerabile, giuridicamente e soprattutto costituzionalmente, una condizione di palese differenziazione, se non di assoluto squilibrio, tra i sistemi di IeFP predisposti e concretamente nelle Regioni che ne consentono lo svolgimento. Quanti e quali siano i “modelli” di IeFP effettivamente sussistenti, è tema di approfondite e complesse analisi di cui soli gli esperti del settore sono pienamente consapevoli. Quale sia la distanza, se non la contrapposizione tra i modelli regionali di IeFP sussistenti in prassi - perché così legificati e amministrati dalle singole Regioni - e il sistema nazionale di istruzione e formazione come è stato delineato dalle normative statali di principio, è un dato di fatto noto a tutti. Eppure, gli adolescenti, i giovani e le relative famiglie si trovano di fronte ad un ginepraio di differenziate modalità e condizioni di accesso, frequenza, assolvimento e riconoscimento dei percorsi di IeFP, tutte praticamente diverse da Regione a Regione. Le formule più varie escogitate da livello regionale per non dare luogo ad una vera IeFP distinta, autonoma e pariordinata rispetto ai percorsi di istruzione scolastica (i bienni integrati, il primo anno obbligatorio nella scuola, e così via) costituiscono certo l'esempio più eclatante della nostra fantasia istituzionale, ma sono tutti palesemente incostituzionali. In qualche occasione la Corte costituzionale ha avuto la possibilità di dichiararlo a chiare lettere (come ad esempio nel caso della sent. n. 309 del 2010 nei confronti di una legge della Regione Toscana). Ma nella quasi totalità dei casi, il Governo non ha impugnato - nei ristretti termini che gli sono consentiti dalle procedure di giustizia costituzionale - le leggi regionali, che così hanno dato luogo a modalità attuative della IeFP che devono ritenersi costituzionalmente invalide, e che tuttavia rimangono efficaci e dunque giuridicamente cogenti sin quando non ne sarà accertata l'incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

E ancora l'intervento cosiddetto “sussidiario” degli Istituti professionali di Stato - ma in realtà in sostituzione delle istituzioni formative riconosciute come tali dai singoli ordinamenti regionali - avviene, in via generale, secondo un regime stabilito non con norme di legge, ma con regolamento e sulla base di un accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata tra lo Stato e gli enti del decentramento territoriale, e dunque in spregio al principio di legalità su cui deve fondarsi l'attività amministrativa. Del resto l'intervento dei Professionali di Stato potrebbe essere ritenuto legittimamente “sussidiario” solo se attivato dallo Stato in via temporaneamente sostitutiva rispetto all'oggettiva mancanza dei percorsi regionali di IeFP e per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni. Al contrario, si tratta di un intervento permanentemente sostitutivo dei percorsi di IeFP di competenza regionale e che viene attivato per decisione autonoma delle stesse Regioni che illegittimamente rinunciano all'attivazione dei loro percorsi. Talora, poi, a livello regionale, l'applicazione del regime cosiddetto sussidiario è decisa soltanto sulla base di

decisioni assunte non in via legislativa, ma addirittura con atti meramente amministrativi. Ancora, può segnalarsi che l'erogazione di risorse finanziarie da parte delle Regioni per lo svolgimento di attività connesse alla IeFP a favore delle istituzioni scolastiche statali, si pone in violazione del principio costituzionale, tante volte ribadito dalla Corte costituzionale, che proibisce a ciascun livello di governo di destinare le proprie risorse finanziarie per lo svolgimento di attività poste in essere da soggetti o istituzioni appartenenti ad altri livelli di governo, e ciò in base al principio di autonomia finanziaria di ciascun ente territoriale sancito dall'art. 119 Cost. La confusione e la sovrapposizione dei ruoli altera ulteriormente il quadro attuativo della IeFP, determinando una condizione di palese difformità rispetto ai principi costituzionali.

La geopardizzazione del sistema nazionale di IeFP, che nei fatti si presenta frazionato tra una molteplicità di differenziati - e talora inesistenti - sistemi regionali, ha prodotto una condizione di disarticolazione che non appare più tollerabile a fronte del rispetto dei principi di *“unità”* del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, principi che la Costituzione garantisce proprio nel momento stesso in cui assegna allo Stato una pluralità di compiti e funzioni che assumono le seguenti finalità complessivamente unificanti: definire i principi generali in materia di istruzione; intervenire nell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti dalle autorità regionali direttamente e primariamente competenti nell'erogazione dell'IeFP; e provvedere sia all'effettivo rispetto del principio di unità del sistema nazionale di istruzione e formazione, che alla garanzia dei diritti costituzionali ad esso collegati sull'intero territorio nazionale, agendo in via sostitutiva in caso di inadempienza da parte dei livelli decentrati di governo.

3.3.4. *Quali rimedi e quali possibili soluzioni?*

Quali rimedi sono ipotizzabili e quali soluzioni si possono apprestare per affrontare una condizione di geopardizzazione della IeFP che rischia non solo di ostacolare e di precludere la positiva evoluzione di un settore formativo che, come dimostrano le analisi più recenti, dimostra di offrire percorsi educativi apprezzati dai giovani e dalla famiglie, ma anche di costituire quella premessa di fatto che possa condurre sino all'implosione del sistema nazionale di istruzione e formazione, per come quest'ultimo è stato definito a partire dalla riforma costituzionale del 2001 e dalla successiva legge di attuazione n. 53 del 2003. La disarticolazione della IeFP, dunque, non è una condizione che le Regioni - neppure quelle che continuano a guardare con sufficienza o indifferenza alla IeFP - dovrebbero considerare con favore; infatti, una grave inefficienza complessiva dell'istruzione professionalizzante potrebbe giustificare la richiesta di riforme così incisive sino al punto da indurre - pure inserendosi nella prospettiva di riforma del Titolo V di cui si parla insistentemente proprio in questi giorni - a proporre la riduzione o addirittura la cancellazione di quella ampia sfera di autonomia che è stata riconosciuta alle Regioni con la revisione costituzionale del 2001. Il rischio da evitare, insomma, è quello di una controriforma che riporterebbe l'orologio all'indietro, non solo cancellando d'un colpo esperienze

senz'altro positive, ma allontanandoci ancor di più dalla realizzazione di quel modello di connessione tra istruzione e formazione cui l'Europa costantemente ci sollecita.

Se allora, a nostro avviso, la risposta non può non orientarsi nella predisposizione di una più efficiente *governance* della IeFP che, nel rispetto delle autonomie regionali, assicuri una configurazione unitaria dei sistemi regionali, almeno tre strade andrebbero contemporaneamente seguite: completare la definizione delle norme statali che delineano dal centro l'assetto unitario della IeFP; fornire un quadro unitario e leggibile di tutte le regole sinora prodotte nelle varie sedi concertative tra lo Stato e le autonomie territoriali; e procedere, là dove necessario, a quegli interventi sostitutivi indispensabili per supplire a gravi e palesi inadempienze o distorsioni applicative in sede regionale.

Innanzitutto, lo Stato deve assumersi per intero le proprie responsabilità nella definizione dei "principi generali" e soprattutto nella precisazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" che devono essere assicurati a livello regionale. Il decreto legislativo n. 226 del 2005, elaborato in una fase per così dire primordiale nella costruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione, presenta pecche, lacune, imprecisioni e difetti: esso alterna roboanti affermazioni di principio a deboli prescrizioni di dettaglio. La riscrittura di questo decreto legislativo appare pertanto necessario, non solo perché in alcuni aspetti esso appare superato dalle scelte compiute dalla legislazione successiva (senza che tuttavia si sia proceduto al necessario coordinamento delle rispettive normative), ma anche perché in mancanza di una definizione consistentemente prescrittiva dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a livello regionale, non sarà possibile ottenere una *governance* sufficientemente unitaria del sistema della IeFP sull'intero territorio nazionale. Quella che appariva una scommessa nel 2005 - cioè la nascita di un sistema di IeFP che potesse affiancarsi alla scuola in posizione di parità nell'offerta formativa - ormai è una realtà sostenuta da numeri alquanto consistenti che esprimono, anzi, una tendenza sempre più favorevole. Tuttavia, la gracilità delle scelte istituzionali tuttora presenti al centro dell'ordinamento possono mettere a repentaglio quanto sinora fatto. A ciò occorre dunque porre rimedio.

Ancora, appare necessario intervenire anche a valle della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire nelle singole Regioni, attivando un meccanismo corretto e affidabile di valutazione a livello centrale di quanto concretizzato in sede regionale. A tal proposito, l'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 226 del 2005 prevede un apposito regolamento ministeriale per definire le modalità di accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni da parte delle Regioni, regolamento da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c della Legge n. 53 del 2003, regolamento per il quale tuttavia è necessaria l'intesa tra Stato e Regioni ai sensi del successivo comma 2.

Dobbiamo però chiederci se davvero sia necessaria tale intesa, dato che la Costituzione, come abbiamo visto, rimette allo Stato la competenza sui livelli essenziali delle prestazioni. Tale regolamento, come noto, non è stato adottato. La difficoltà di trovare l'intesa con le Regioni ha determinato nei fatti l'impossibilità di

adottare il regolamento, e conseguentemente non sono state stabilite quelle modalità oggettive, certe e neutrali per verificare il rispetto dei livelli essenziali. Dunque, se non si è riusciti a trovare l'intesa dopo tanto tempo, a nostro avviso nulla impedisce di modificare la legge del 2003, sopprimendo la necessità dell'intesa tra Stato e Regioni, che, come detto, non è costituzionalmente necessaria.

In tal modo si potrebbe anche avviare il superamento di quei criteri per molti aspetti imprecisi ed imprecisati che tuttora presiedono alle variegate modalità regionali di accreditamento delle istituzioni formative. Attualmente tali criteri discendono da un decreto interministeriale del 29 novembre 2007, al quale è seguita l'intesa in sede di Conferenza tra Stato e Regioni del 20 marzo del 2008, intesa che è base di riferimento per le molteplici - e va aggiunto - più diverse normative regionali di attuazione. L'incertezza della normativa statale collocata alla base di questo fondamentale aspetto del regime della IeFP - normativa statale che, per di più, è collocata al livello normativo delle fonti secondarie, in palese violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) che rimette tale compito alla legge dello Stato - ha prodotto e produce notevole discrezionalità, se non addirittura consistente arbitrarietà, ai singoli modelli di accreditamento approntati a livello regionale, accrescendo così l'incertezza nell'approntamento dei percorsi di IeFP e differenziando ingiustificatamente non solo le condizioni di accesso delle istituzioni formative nelle diverse realtà regionali, ma anche e conseguentemente il livello essenziale delle prestazioni che è concretamente assicurato a secondo dalla disciplina effettivamente prescelta dalle Regioni.

In secondo luogo, va rilevato che le regole che disciplinano a livello centrale - e dunque con funzione sostanzialmente unificante rispetto ai singoli sistemi regionali - la materia della IeFP, appaiono per alcuni aspetti insufficienti, per altri aspetti sovrabbondanti e contraddittorie. Per di più, esse sono in gran parte - e più o meno propriamente - distribuite in numerosi atti che sono scaturiti da accordi o intese o pareri formulati in sede di Conferenza Stato-Regione o in sede di Conferenza Unificata; tali atti, inoltre, frequentemente sono stati formulati con modalità più "descrittive" che "prescrittive", e con formule aperte a molteplici modalità interpretative ed applicative, risultando così pericolosamente ambigui e forieri di eccessiva discrezionalità in sede attuativa.

All'interno di questo ginepraio di atti assunti in via per lo più collaborativa tra lo Stato e gli enti territoriali, non è facile districarsi né per gli organi competenti, né per le istituzioni formative, né tanto meno per coloro che intendono usufruire dell'offerta di IeFP. E, come noto, la scarsa conoscibilità delle regole, anche quando soltanto derivante dal loro frazionamento tra una pluralità di testi non opportunamente coordinati, è causa di inefficienza per l'apparato amministrativo destinato ad applicare una normativa "oscura" e sin troppo malleabile. A tal proposito, anzi, può ricordarsi che la Corte costituzionale ha recentemente sanzionato una legge mal scritta, proprio perché lesiva del principio costituzionale del buon andamento delle pubbliche amministrazioni sancito nell'art. 97 Cost. (cfr. sent. n. 70 del 2013).

Appare allora indispensabile che, mediante un'apposita autorizzazione o delega legislativa, il Parlamento conferisca al Governo il compito di riunire in un apposito testo unico le discipline che a vario titolo concernono la IeFP a livello centrale, e

dunque, a partire dalle norme legislative, andrebbero raccolte, sistematizzate e coordinate le numerose norme, regole, principi che sinora sono state adottate in materia di IeFP negli atti sinora approvati in via collaborativa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e in quella Unificata; tra l'altro, come noto, tali atti non sono di facile reperibilità e non sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'autorizzazione non dovrebbe poi limitarsi al solo coordinamento formale, ma dovrebbe consentire, tra l'altro, anche il riordino delle regole che si sono succedute nel tempo, l'eliminazione di quelle ormai superate e obsolete, e la corretta precisazione in termini prescrittivi dei principi di comportamento sinora delineati in via per lo più discorsiva. L'effetto giuridico sarebbe quello della legificazione di regole che sinora sono state collocate in una pluralità di atti che, pur non costituendo fonti del diritto, hanno avuto la capacità di orientare cogentemente l'azione legislativa delle Regioni. Si perderebbe certamente qualcosa in termini di flessibilità, ma si guadagnerebbe molto su quello della chiarezza e dell'univocità delle regole. Il testo unico della IeFP sarebbe, insomma, un passo indispensabile per conferire quell'unitarietà della regolazione che appare necessaria conseguire per consentire una migliore e più efficiente *governance* a livello regionale. Conseguentemente, anche le disarmonie e le contraddizioni presenti in vario modo a livello regionale sarebbero più facilmente individuabili e conseguentemente potrebbe essere più agevolmente corrette dallo stesso legislatore regionale.

Infine, deve notarsi che la condizione di inesistenza della IeFP in alcune Regioni, in ragione di volontà politiche contrarie alla predisposizione di un'offerta educativa alternativa alla scuola e congiunta all'istruzione professionalizzante, appare ormai una distorsione non più supportabile rispetto alla tutela dell'unità giuridica che la Costituzione garantisce, e nello stesso tempo una lesione gravissima di diritti costituzionalmente rilevanti e che vanno assicurati su tutto il territorio nazionale. L'attivazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. e conseguentemente delle procedure prevista dalla legge di attuazione (cfr. art. 8 della legge n. 131 del 2003), rientra nelle competenze e nelle responsabilità proprie del Governo, tanto più se si tratta anche di assicurare nell'ambito della IeFP la coerente ed efficiente allocazione di quelle risorse finanziarie che provengono dallo Stato proprio a tale scopo. Va aggiunto che l'art. 8, comma 1, legge n. 131 del 2003, prevede anche la possibilità di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli atti normativi delle Regioni e degli enti locali. Il potere in questione non dovrebbe essere considerato un'usurpazione delle competenze regionali, ma una temporanea sostituzione da parte dello Stato al fine di tutelare esigenze costituzionalmente prevalenti.

Da ultimo, può ricordarsi che di fronte all'inazione o allo scorretto esercizio legislativo delle competenze regionali, come noto, i cittadini hanno scarse possibilità di reazione, non potendo accedere direttamente alla Corte costituzionale; ma il recente esempio della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi elettorali sulla base di una semplice azione di accertamento (cfr. sent. n. 1 del 2014), deve fare riflettere i legislatori regionali.

3.5. La valutazione degli apprendimenti e di sistema della IeFP: proposta di una sperimentazione per completare la riforma della IeFP

“VALEF”

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTOVAZIONE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

DOCUMENTO BASE

PREMESSA

Negli anni Duemila gli Enti di Formazione Professionale, in dialogo con gli organismi di governo nazionale e territoriale, hanno dato il loro contributo per progettare e sperimentare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di durata triennale e quadriennale. Questo sforzo è stato accompagnato da azioni di monitoraggio per verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi prefissati.

Gli Accordi interistituzionali che hanno accompagnato la sperimentazione hanno permesso di realizzare un percorso formativo dotato di standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, organizzato per aree professionali, con titoli di qualifica e diploma professionale collocati nel 3 e 4 livello europeo (EQF).

Resta da affrontare in maniera sistematica il problema della valutazione degli apprendimenti e di sistema. L’Istituto Invalsi ha già sperimentato, in qualche regione, un modello di valutazione degli apprendimenti.

Il presente progetto ha l’obiettivo di avviare una sperimentazione che per realizzare un modello di valutazione che tiene conto del Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione e delle peculiarità che sono proprie del (sotto)sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

IL CONTESTO

Con il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80 del 28 marzo 2013) in materia di Istruzione e Formazione, il nostro Paese risponde agli impegni assunti nel 2011 dall’Italia con l’Unione europea, in vista della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020.

Nel comma 4 dell’art. 2 si afferma che le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di IeFP ai sensi dell’articolo 6 del previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono definite secondo i principi dello stesso regolamento dal Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La presente proposta mira a colmare questo vuoto, con un intervento coerente con la natura del compito delle istituzioni formative.

OGGETTO ED AZIONI

È in questa prospettiva che si pone la presente proposta: tramite essa, intendiamo realizzare una sperimentazione fondata dal punto di vista scientifico e metodologico e coinvolgente un numero contenuto di organismi formativi diffusi su tutto il territorio nazionale, al fine di elaborare ed implementare un modello di qualità dell'istituzione formativa (in prevalenza costituita da Centri di formazione professionale) nel prossimo triennio, sulla base di un modello specifico per la Formazione Professionale e coerente con il modello VALeS, al termine del quale sia possibile fornire alla Conferenza unificata una linea guida validata dall'esperienza.

La sperimentazione, che vedrà il concorso degli Enti di Formazione Professionale aderenti a Forma, del Centro Studi Scuola Cattolica (CSSC) e delle Regioni in cui sono collocati gli organismi formativi coinvolti, si concentrerà su tre azioni previste dal Regolamento:

- 1) La produzione annuale dei documenti "Il CFP in chiaro";
- 2) L'autovalutazione dei CFP;
- 3) La pubblicizzazione dei risultati raggiunti e l'elaborazione della Linea guida per la qualità dell'IeFP.

IL MODELLO DI QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

Il modello di qualità che si intende adottare sarà delineato in modo coerente con la natura dell'azione educativa e formativa svolta dai Centri di Formazione Professionale (CFP). Tale azione risulta caratterizzata dalla capacità di replica ad alcune sfide che si pongono, sapendo valorizzare positivamente le forze vitali presenti. Le sfide sono costituite dall'utenza e dalle sue caratteristiche prevalenti (bassi livelli di istruzione, notevole varietà etnica, sociale e culturale), dalle richieste dei contesti socio-economici di riferimento, dalla varietà e mutevolezza delle politiche formative locali, dall'ambivalenza del ruolo delle istituzioni scolastiche. Per replicare a tali sfide, la Formazione Professionale fa leva sulle seguenti forze vitali: l'elemento fondativo (o carisma), la comunità educativa e professionale, i legami con il territorio, la metodologia, il lavoro di rete.

Tale contesto non si presta ad essere adeguatamente compreso a partire dal modello prevalente di analisi della qualità, un approccio che possiamo definire "meccanico" poiché basato esclusivamente sul binomio input-output; viceversa, occorre un approccio più appropriato, che possiamo definire "vitale", centrato sui processi di attivazione tramite i quali l'organismo è in grado di replicare alle sfide ed a cogliere le opportunità formative che gli si presentano.

Si tratta di comprendere in che modo i CFP si dispongono nel replicare alle sfide che sono chiamati a fronteggiare, e come perseguono di conseguenza i seguenti fattori della qualità della formazione:

1. Grado di attrazione e tenuta degli allievi;
2. Metodologia didattica laboratoriale, valutazione autentica, capolavori e concorsi;
3. Successo formativo interno (apprendimenti);

4. Efficacia sociale (occupazione);
5. Continuità formativa.

IL METODO SPERIMENTALE

In coerenza con il modello della qualità indicato, nel progetto sperimentale si intende adottare la seguente metodologia:

- 1) Costituzione di un **Nucleo tecnico di rilevazione** a livello sia nazionale sia regionale che, sulla base dei sistemi informativi esistenti, quelli già utilizzati per la redazione dei rapporti di qualità a cura del Centro studi scuola cattolica, sia in grado di fornire dei report denominati “*Il CFP in chiaro*” tramite i quali fornire elementi sintetici di analisi e verifica del servizio erogato dalle sedi formative sperimentali sulla base dei dati relativi agli utenti (ciclo di vita dall’iscrizione fino alla continuità formativa), agli apprendimenti (Invalsi o sistemi regionali di rilevazione), oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola.
- 2) Elaborazione da parte dei CFP coinvolti, sulla base di un formato inviato dal Nucleo tecnico, di un **Rapporto di autovalutazione** in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento risultante dall’adattamento al caso dei CFP del modello Invalsi elaborato per le scuole, e formulazione di un *Piano di miglioramento*.
- 3) **Monitoraggio** del processo di autovalutazione da parte del Nucleo tecnico, articolato in tre azioni:
 - a. analisi progressiva dei Rapporti di autovalutazione e comparazione dei punti di forza/punti di miglioramento indicati con i dati dell’anno successivo per rilevare permanenze e scostamenti da includere nel report successivo “Il CFP in chiaro”;
 - b. visite ordinarie da parte del Nucleo tecnico presso le sedi formative per raccogliere i segnali vivi della realtà indagata;
 - c. interventi consulenziali e formativi ad hoc nelle realtà che segnalano criticità accentuate e problematiche gestionali e metodologiche, al fine di qualificare i piani di miglioramento elaborati.
- 4) **Rendicontazione sociale** da parte delle istituzioni formative tramite pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, in base ad indicatori e linguaggi chiari e comparabili, al fine di garantire trasparenza, condivisione e promozione della comunità educativa e formativa attivata.
- 5) Elaborazione di una **Linea guida per l’autovalutazione del sistema di Istruzione e formazione professionale**, a seguito del triennio sperimentale, così da giungere ad una proposta validata dall’esperienza.

ORGANIZZAZIONE E RISORSE

La sperimentazione sarà gestita tramite due organismi:

- 1) Il **Gruppo guida nazionale**, composto da esponenti ed esperti degli Enti di Formazione Professionale interessati, dai rappresentanti dei Ministeri (MIUR e MLPS), delle Regioni e dagli esperti indicati dall'Invalsi.
- 2) Il **Nucleo tecnico di rilevazione** con il compito di elaborare il report "Cfp in chiaro", di realizzare il monitoraggio compresa la consulenza e formazione, di fornire al Gruppo guida gli elementi metodologici per la validazione della proposta di Linea guida.

La proposta è estesa a tutti gli Enti di Formazione Professionale che vogliano farne parte con preferenza - per omogeneità statistica - per coloro che fanno parte della compagine interessata alla legge 40; l'adesione è sancita sulla base della condivisione dell'impostazione e del quadro degli impegni previsti per l'intero triennio formativo 2014-2017.

Si prevede che la compagine sperimentale possa essere definita da 10 / 15 Centri di Formazione Professionale distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Si precisa che i costi dell'iniziativa sono totalmente coperti dagli stessi Enti di Formazione Professionale promotori ed aderenti, avvalendosi anche degli eventuali contributi previsti dalle Regioni e da Invalsi.

4. ALCUNE PROPOSTE PER POTENZIARE L'OFFERTA DELLA IeFP

Si riportano solo alcune proposte che possono, nel medio termine, fare opera di “manutenzione” e “aggiornamento” del (sotto)sistema di IeFP.

4.1. **Adottare il Regolamento previsto dal D.Lgs. 226/05 per il rispetto dei LEP**

Il (sotto)sistema di IeFP, di competenza regionale, ha nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti dallo Stato, la sua dimensione di “sistema nazionale”.

I LEP sono stati definiti dal Capo III del D. Lgs. 226/05 e sono:

Art. 15: Livelli essenziali delle prestazioni

Art. 16: livelli essenziali dell'offerta formativa

Art. 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

Art. 18: livelli essenziali dei percorsi

Art. 19: livelli essenziali dei requisiti dei docenti

Art. 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

Art. 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

Art. 22: valutazione

Il D. Lgs. 226/05 rimanda ad uno specifico Regolamento governativo per definire le **modalità di accertamento del rispetto dei LEP**

Si riporta, per comodità, l'art. 15.

Art. 15.

Livelli essenziali delle prestazioni

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. **Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.**

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

➤ **Proposta**

- a. L'adozione di questo **Regolamento** potrebbe concorrere a rafforzare la dimensione di "sistema nazionale" al (sotto)sistema di IeFP, oggi molto frantumato dalle singole politiche regionali.

4.2. "Diritto-dovere all'istruzione e formazione" e "Obbligo di istruzione"

Alla luce della normativa e della sua attuazione (monitoraggi recenti attuati dal MLPS attraverso ISFOL) un giovane assolve al diritto-dovere all'istruzione e formazione e all'obbligo di istruzione frequentando:

- un corso di formazione di durata triennale
- un corso di formazione di durata quadriennale
- un percorso formativo all'interno dell'istituto dell'apprendistato.

Alla luce dei monitoraggi vigenti si può affermare che:

- l'offerta formativa per conseguire la **qualifica professionale** è garantita in tutte le Regioni attraverso
 - o o un "sistema plurale" ove c'è l'apporto delle Istituzioni Formative (IF) e, in via sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato (IPS) accreditati (soprattutto nelle Regioni del Centro Nord);
 - o o attraverso l'apporto dei soli IPS accreditati (soprattutto nelle Regioni del Centro Sud ad eccezione del Lazio e della Sicilia);
- L'offerta formativa per conseguire il **diploma professionale** è ancora molto limitata e circoscritta.

È attivo infatti nelle sole Regioni del Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Province autonome di Trento e Bolzano. In Emilia Romagna e Veneto è annunciato.

- L'offerta formativa per conseguire la **qualifica o il diploma professionale attraverso l'istituto dell'Apprendistato**.

Questa offerta è, praticamente, ancora ai nastri di partenza.

➤ **Proposte:**

- a. Vista la carenza delle istituzioni formative accreditate in molte Regioni, soprattutto del Sud e vista la debolezza strutturale del Mezzogiorno che poggia esclusivamente sull'offerta formativa erogata dagli IPS accreditati afflitti da una grande dispersione scolastica, **avviare**, attraverso una sperimentazione nazionale, l'attivazione di **iniziative pilota sostenuta da Istituzioni Formative** in aree del Mezzogiorno individuate come particolarmente critiche per la dispersione scolastica e il degrado sociale.
- b. Potenziare gradualmente il **IV anno** su tutto il territorio nazionale; ciò consentirebbe di allargare di alcune migliaia il bacino di utenza dei percorsi di IeFP e permetterebbe di rispondere ad una domanda diffusa di formazione da parte delle imprese⁵⁷. Dare, inoltre, al titolo del IV anno una sua definizione giuridica coerente con la normativa vigente.
- c. Ripensare profondamente l'istituto dell'**apprendistato per la qualifica e il diploma professionale** che, benché profondamente riformato, non è decollato. Una sinergia effettiva e messa a sistema tra imprese e CFP permetterebbe una sburocratizzazione nella direzione di un contratto formativo e potrebbe dare vita ad una ulteriore opportunità formativa.
- d. Riorganizzare la **filiera della IeFP** nell'ottica di un **percorso autonomo**. Ciò comporterebbe una stabilizzazione dell'offerta dei percorsi di IFTS e l'accesso diretto ai percorsi ITS dopo la conclusione positiva di questi ultimi.

4.3. Riorganizzare il ruolo dei soggetti del (sotto)sistema di IeFP

Oggi agiscono due soggetti nel (sotto)sistema di IeFP:

- in “**via ordinaria**” le istituzioni formative accreditate (storicamente i Centri di Formazione Professionale, detti anche CFP) che organizzano percorsi formativi di durata triennale o quadriennale e percorsi formativi nell'istituto dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- in “**via sussidiaria**” (cioè dove le istituzioni formative accreditate non sono attive) gli Istituti Professionali di Stato accreditati dalle Regioni.

I Rapporti ISFOL hanno messo in evidenza come l'attuale Istituto Professionale di Stato non si sia rivelato del tutto adeguato ad erogare percorsi di qualifica professionale.

⁵⁷ ISFOL, Audizione dell'ISFOL presso la VII Commissione, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati in occasione dell'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, 10 giugno 2014,

➤ **Proposte:**

- a. Un **rigoroso accreditamento nazionale** valevole per tutti i soggetti che operano nell'ambito del diritto-dovere potrebbe colmare questa criticità costringendo anche gli Istituti Professionali a riformarsi evitando l'attuale ambigua situazione.
- b. Una **normativa più puntuale sulla "sussidiarietà"** degli Istituti Professionali di Stato potrebbe costringerli ad una definizione più puntuale della loro offerta. Un intervento degli Istituti Professionali di Stato configurato nella "sussidiarietà complementare" faciliterebbe l'orientamento degli allievi e delle famiglie.

4.4. Definizione di un costo standard per i percorsi di leFP

Oggi ogni Regione definisce il finanziamento del percorso formativo con criteri propri.

Si assiste, così, alla situazione paradossale che un medesimo percorso formativo che deve avere la durata minima 990 ore annuali sia finanziato:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - in Abruzzo: | € 75.536,00 |
| - in Emilia Romagna: | € 103.000,00 |
| - in Friuli Venezia Giulia: | € 91.000,00 circa (gestione affidata ATI) |
| - in Lombardia | € 90.000,00 |
| - in Umbria | € 79.020,00 e € 51.120,00 per i percorsi dell'obbligo di istruzione |

➤ **Proposte:**

- a. La definizione di un **costo standard** nazionale, strettamente connesso ai LEP, potrebbe portare maggiore omogeneità nel finanziamento del (sotto)sistema di leFP.
- b. La definizione - progressiva - di un **finanziamento nazionale su base capitaria** potrebbe essere la soluzione più incisiva per sostenere e stabilizzare il "sistema plurale" (Istituzioni formative e Istituti Professionali di Stato).

SOMMARIO	p. 3
1. VISIONE DI INSIEME DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	p. 5
1.1. Il sistema di istruzione e formazione vigente	p. 5
1.1.1. I principali orientamenti europei in materia di istruzione e formazione	p. 5
1.1.2. 2° ciclo: un sistema unitario e articolato in due (sotto)sistemi	p. 8
1.1.3. 2° ciclo: visualizzazione grafica del (sotto)sistema	p. 9
1.2. La IeFP nel 2° ciclo: elementi essenziali di ordinamento	p. 10
1.2.1. Competenze dello Stato e competenze delle Regioni	p. 10
1.2.2. IeFP nel «Diritto-dovere all'istruzione e formazione» e nell'«Obbligo di istruzione»	p. 11
1.2.3. Offerta scolastica e formativa dopo la scuola secondaria di 1° grado: qualifiche e diplomi professionali vigenti	p. 12
1.2.4. Soggetti accreditati ad agire nel (sotto)sistema di IeFP	p. 15
1.2.5. Esame di qualifica e diploma professionale a conclusione dei percorsi di IeFP	p. 15
1.2.6. Titoli rilasciati dal (sotto)sistema di IeFP. Peculiarità del «Diploma professionale»	p. 16
1.2.7. Finanziamento vigente per il (sotto)sistema di IeFP	p. 17
1.2.8. I percorsi formativi IFTS e ITS dopo quelli della IeFP	p. 18
2. IeFP: ASPETTI QUALI-QUANTITATIVI	p. 25
2.1. «Iscritti» nel (sotto)sistema di IeFP: una crescita rapida ma non in tutte le Regioni	p. 25
2.2. Tre obiettivi messi a segno dal (sotto)sistema di IeFP	p. 29
2.3. Un (sotto)sistema che	p. 31
2.4. È un esempio di «pluralismo istituzionale»	p. 36
3. IeFP: ASPETTI TEMATICI	p. 41
3.1. La IeFP da offerta extrascolastica ad offerta ordinamentale	p. 41
3.2. Il Diploma di quattro anni esiste già in Italia: il tecnico di Istruzione e Formazione Professionale	p. 44
3.2.1. Riprende il dibattito sul diploma di quattro anni	p. 44

3.2.2. Alcune esperienze significative di percorsi quadriennali	p. 46
3.2.3. La sperimentazione di licei quadriennali	p. 47
3.2.4. Il diploma quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale	p. 49
3.2.5. La metodologia	p. 50
3.2.6. Il primo diploma europeo in Italia	p. 52
3.2.7. Un'offerta formativa da estendere	p. 53
3.3. La IeFP tra Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e norme regionali. <i>Per una nuova governace della IeFP</i>	p. 55
3.3.1. Uno sguardo sui principi costituzionali relativi alla IeFP	p. 55
3.3.2. Il ruolo “primo” e “ultimo” dello Stato nei confronti della IeFP	p. 56
3.3.3. La jeopardizzazione della IeFP: un'evidente violazione dei principi costituzionali	p. 58
3.3.4. Quali rimedi e quali possibili soluzioni?	p. 60
3.4. La valutazione degli apprendimenti e di sistema della IeFP: proposta di una sperimentazione per completare la riforma della IeFP	p. 64
4. ALCUNE PROPOSTE PER POTENZIARE L'OFFERTA DELLA IeFP	p. 69
4.1. Adottare il Regolamento previsto dal D.Lgs. 226/05 per il rispetto dei LEP	p. 69
4.2. “Diritto-dovere all'istruzione e formazione” e “Obbligo di istruzione”	p. 70
4.3. Riorganizzare il ruolo dei soggetti del (sotto)sistema di IeFP	p. 71
4.4. Definizione di un costo standard per i percorsi di IeFP	p. 72